Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 12 marzo 1971** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 3 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1971, registro n. 3 Difesa, foglio n. 309

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

PUTATTO Enrico, nato il 20 luglio 1912 a S. Remo, tenente f. cpl. Regio Governo dei « Galla e Sidama ». — Comandante di presidio appreso che una banda di predoni effettuava razzie in località viciniore al presidio stesso la attaccava con decisione e slancio disperdendola. Durante lo scontro - nel quale si comportava da comandante esperto e valoroso - riportava ferite. — Ghidami - Settore Ghimbi - Galla e Sidama, 3-4 marzo 1940.

(2163)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1971, n. **31.**

Riconoscimento della personalità giuridica della procura della Congregazione delle religiose concezioniste missionarie dell'insegnamento, con sede in Roma.

N. 31. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della procura della Congregazione delle religiose concezioniste missionarie dell'insegnamento, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 5. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1971, n. **32.**

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero S. Giovanni delle clarisse, con sede in Alghero.

N. 32. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero S. Giovanni delle clarisse, con sede in Alghero (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 7. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1971, n. **33.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio da Padova, nel comune di Bologna.

N. 33. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 26 novembre 1966, integrato con tre dichiarazioni del 30 dicembre 1967 e altra del 1° luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio da Padova, in località Dozza del comune di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 6. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1971, n. **34.**

Estinzione dell'opera pia « Niccola Bianchi », con sede in Marciana Marina.

N. 34. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Niccola Bianchi », con sede in Marciana Marina (Livorno), viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 4. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1970.

Variante al trasferimento dell'abitato di Camporeale in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Viste le leggi 29 luglio 1968, n 858 e 5 febbraio 1970, n. 21, recanti disposizioni integrative in materia di provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni succitati;

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 1969, con il quale è stato dichiarato da trasferire parzialmente l'abitato di Camporeale in provincia di Palermo;

Considerato che, a seguito di ulteriori accertamenti, si rende necessario il trasferimento di altre zone del predetto abitato di Camporeale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si è espresso nell'adunanza del 10 marzo 1970;

Vista la nota 29 luglio 1970, n. 203, con la quale il Presidente della regione siciliana ha comunicato la propria intesa;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

In dipendenza dei terremoti verificatisi in Sicilia nel gennaio 1968, è dichiarato da trasferire, limitatamente alle zone colorate in giallo nell'annessa planimetria, vistata dal Ministro proponente, l'abitato di Camporeale in provincia di Palermo.

La detta planimetria sostituisce quella annessa al decreto 17 gennaio 1969 citato in narrativa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1970

SARAGAT

LAURICELLA — RESTIVO — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1971
Registro n. 2 *Lavori pubblici, foglio n.* 274

(2021)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Umbria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1969 in corso di registrazione con il quale è stato costituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Umbria;

Visto che a far parte di detto comitato era stato designato il dott. Perari Domenico quale ufficiale sanitario del comune di Perugia, capoluogo della regione;

Considerato che con nota n. 1126 del 7 marzo 1969 il medico provinciale di Perugia ha comunicato che il dott. Perari Domenico è deceduto e che attualmente è ufficiale sanitario incaricato del comune di Perugia il dott. Ciarfuglia Bruno;

Ritenuta la necessità di dover sostituire il dott. Perari Domenico in detto comitato con il dott. Ciarfuglia Bruno;

Decreta:

Il dott. Ciarfuglia Bruno, ufficiale sanitario del comune di Perugia, è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Umbria, in sostituzione del dott. Perari Domenico deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 389

(2232)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Approvazione dei modelli relativi a permessi ed autorizzazioni per l'esercizio della pesca marittima.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visti gli articoli 76, 77, 78, 125 e 126 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Decreta:

Articolo unico

Sono approvati i seguenti modelli annessi al presente decreto, relativi a permessi ed autorizzazioni da rilasciarsi dalle autorità marittime ai sensi degli articoli nelle premesse indicati concernenti:

1) la pesca professionale;
2) la pesca del novellame per allevamento;
3) la pesca del novellame per consumo;
4) l'autorizzazione temporanea all'esercizio della pesca costiera per esigenze particolari;
5) l'autorizzazione provvisoria all'esercizio della pesca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1970

Il Ministro: V. COLOMBO

MODULARIO
Mar. Merc. - 396

Mod. 8 - *Pesca*
Pesca professionale

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Compartimento marittimo
di . . . .

. . . .
di . . . .

PERMESSO DI PESCA

(Art. 12 legge 14 luglio 1965, n. 963 ed art. 76 relativo regolamento)

N. ....

Si autorizza la Ditta (1) . . . . con sede in . . . .

iscritta nel registro delle imprese di pesca della Capitaneria di porto di . . . .

rappresentata da . . . . ad esercitare la pesca (2) . . . .

. . . . con la nave denominata . . . .

. . . . iscritta al n. . . . . delle matricole o dei registri di . . .

. . . . assegnata alla . . . . categoria, di tonn. di stazza lorda . . . .

e tonn. di stazza netta . . . . munita di apparato motore del tipo . . . .

della potenza di HP . . . . . . e avente capacità di stiva di . . . .

La nave è munita dei seguenti attrezzi di pesca (3) . . . .

. . . .

. . . .

e di sistemi di refrigerazione e di apparati per la congelazione e trasformazione dei prodotti della pesca costituiti da (4) . .

. . . .

. . . .

La tabella di armamento della presente nave è composta da . . . .

. . . .

. . . .

L'esercizio della pesca è consentito nelle acque del Compartimento marittimo di (5) . . . .

Il presente permesso ha la validità di quattro anni dalla data del rilascio.

Data del rilascio . . . . .

Marca da bollo

Il Comandante del porto

. . . .

La tassa di concessione governativa è stata pagata con boll. n. . . . del . . . . rilasciata dall'ufficio postale di . . . .

Il presente permesso è rinnovato per un periodo di quattro anni con decorrenza dal . . . .

Data del rinnovo . . . .

Marca da bollo

Il Comandante del porto

. . . .

La tassa di concessione governativa è stata pagata con boll. n. . . del . . . . rilasciata dall'ufficio postale di . . . .

Il presente permesso è rinnovato per un periodo di quattro anni con decorrenza dal . . . .

Data del rinnovo . . . .

Marca da bollo

Il Comandante del porto

. . . .

La tassa di concessione governativa è stata pagata con boll. n. . . . . . del . . . . rilasciata dall'ufficio postale di . . . .

Il presente permesso è rinnovato per un periodo di quattro anni con decorrenza dal . . . .

Data del rinnovo . . . .

Marca da bollo

Il Comandante del porto

. . . .

La tassa di concessione governativa è stata pagata con boll. n. . . . . . del . . . . rilasciata dall'ufficio postale di . . . .

APPENDICE AL PERMESSO DI PESCA N. . . . . . DEL . . . . (6)

APPENDICE AL PERMESSO DI PESCA N. . . . . DEL . . . . (6)

ANNOTAZIONI

(1) Indicare la ragione sociale e le generalità dell'imprenditore.

(2) Indicare la categoria e il tipo di pesca, con eventuale specificazione di pesca speciale, che viene esercitata.

(3) Indicare la categoria, il tipo e le caratteristiche principali degli attrezzi di pesca.

(4) Indicare le caratteristiche dei sistemi per la refrigerazione e degli apparati per la congelazione o trasformazione dei prodotti della pesca eventualmente esistenti a bordo.

(5) Da completare nei casi di pesca locale con gli attrezzi indicati nell'art. 97 del regolamento.

(6) Annotare le eventuali variazioni degli elementi del presente permesso e relativo periodo.

MODULARIO
Mar. Merc. - 397

MOD. 9 - *Pesca*
Pesca del novellame per allevamento

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Compartimento marittimo
di . . . .

PERMESSO DI PESCA

(Art. 12 legge 14 luglio 1965, n. 963 e articoli 125 e 127 relativo regolamento)

Il comandante la Capitaneria di porto di . . . .
rilascia alla Ditta (1) . . . . con sede in . . . .
iscritta nel registro delle imprese di pesca di . . . . rappresentata da . . . .
. . . . il permesso, su autorizzazione del Ministero della marina mercantile
in data . . . . prot. . . . . (2), di esercitare la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli
allevamenti o ai ripopolamenti . . . . (3)
nel periodo dal . . . . al . . . . nelle acque del Compartimento (4) . . . . . .
. . . .
. . . .
con la nave denominata . . . . iscritta al n. . . . . delle matricole o dei
registri di . . . . assegnata alla . . . . . categoria, di tonn. stazza lorda . . . . .
e tonn. stazza netta . . . . . munita di apparato motore del tipo . . . .
della potenza di HP . . . . . . e avente capacità di stiva di . . . .

La nave è munita dei seguenti attrezzi di pesca (5) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

La conservazione ed il trasporto del novellame verrà eseguito con (6) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

I pescatori addetti sono (7) . . . .
. . . .

Il presente permesso è valido per il commercio ed il trasporto del novellame stesso.

Data del rilascio . .

Marca
da
bollo

Il Comandante del porto

. . .

La tassa di concessione governativa è stata pagata con boll. n. . . del . rilasciata dall'ufficio postale di

---

Variazioni di elementi del presente permesso per il periodo di validità:

Il Comandante del porto

---

(1) Indicare la ragione sociale e le generalità dell'imprenditore.

(2) Indicare gli estremi del dispaccio.

(3) Indicare la destinazione.

(4) Indicare le zone in cui viene esercitata la pesca.

(5) Indicare la categoria, il tipo e le caratteristiche principali degli attrezzi di pesca.

(6) Indicare i mezzi per la conservazione ed il trasporto del novellame.

(7) Indicare le generalità ed il numero del registro d'iscrizione.

MODULARIO
Mar. Merc. - 398

MOD. 10 - *Pesca*
Pesca del novellame per consumo

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Compartimento marittimo
di . . . .

PERMESSO DI PESCA

(Art. 12 legge 14 luglio 1965, n. 963 e articoli 126 e 127 relativo regolamento)

Il comandante la Capitaneria di porto . . . .
rilascia alla ditta (1) . . . . con sede in . . . .
iscritta nel registro delle imprese di pesca di . . . . rappresentata
da . . . . il permesso, su autorizzazione del Ministero della marina mercantile
in data . . . . . . prot. . . . . (2) di esercitare la pesca del novellame di anguilla (ceca) destinato al
consumo nei mesi di dicembre 19 . . . e gennaio - febbraio 19 . . . con l'impiego dei seguenti attrezzi da pesca (3) . . .
. . . .

Il presente permesso è anche valido per la detenzione, il commercio ed il trasporto del novellame stesso.

Data del rilascio . . . . .

Marca da bollo

Il Comandante del porto

. . . .

La tassa di concessione governativa è stata pagata con boll. n. . . . . . del . . . . rilasciata
dall'ufficio postale di . . . .

---

(1) Indicare la ragione sociale e le generalità dell'imprenditore.
(2) Indicare gli estremi del dispaccio.
(3) Indicare la categoria, il tipo e le caratteristiche principali degli attrezzi di pesca.

MODULARIO
Mar. Merc. - 399

MOD. 12 - *Pesca*
Pesca professionale

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Compartimento marittimo . . . .
di . . . . **di** . . . .

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

(Art. 78 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 sulla disciplina della pesca marittima)

IL COMANDANTE DEL PORTO DI .

Visto l'art. 78 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 sulla disciplina della pesca marittima;

Vista l'istanza della ditta . . . .

Accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 76 del surrichiamato regolamento;

AUTORIZZA

la Ditta (1) . . . . con sede in

iscritta nel registro delle imprese di pesca della Capitaneria di porto di . . . .

rappresentata da . . . . ad esercitare la pesca (2) . . . .

. . . . con la nave denominata . . . .

munita di passavanti provvisorio o licenza provvisoria rilasciata da . . . .

assegnata alla . . . categoria, di tonn. di stazza lorda . . . . e tonn. di stazza netta . . . . . .

munita di apparato motore del tipo . . . ., della potenza di HP . . e avente

capacità di stiva di . . . . nel periodo dal . . . . al . . . .

La nave è munita dei seguenti attrezzi di pesca (3) . . . .

. . . .

. . . .

e di sistemi di refrigerazione e di apparati per la congelazione e trasformazione dei prodotti della pesca costituiti da (4) . . .

. . . .

. . . .

. . . .

La tabella di armamento della presente nave è composta da .

.

. . . .

Data del rilascio . .

Marca da bollo

Il Comandante del porto

. . . .

La tassa di concessione governativa è stata pagata con boll. n. . . . del . . . . rilasciata dall'ufficio postale di . . . .

ANNOTAZIONI

(1) Indicare la ragione sociale e le generalità dell'imprenditore.

(2) Indicare la categoria e il tipo di pesca, con eventuale specificazione di pesca speciale, che viene esercitata.

(3) Indicare la categoria, il tipo e le caratteristiche principali degli attrezzi di pesca.

(4) Indicare le caratteristiche dei sistemi per la refrigerazione e degli apparati per la congelazione o trasformazione dei prodotti della pesca eventualmente esistenti a bordo.

MODULARIO
Mar. Merc. - 399

Mod. 12
Pesca locale

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Compartimento marittimo . . . .
di . *di* . . . . .

AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

(Art. 78 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 sulla disciplina della pesca marittima)

IL COMANDANTE DEL PORTO DI

Visto l'art. 78 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963 sulla disciplina della pesca marittima;

Vista l'istanza della ditta . . . .

Accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 76 del surrichiamato regolamento;

AUTORIZZA

la Ditta (1) con sede in . . . .

iscritta nel registro delle imprese di pesca della Capitaneria di porto di . . . .

rappresentata da . . ad esercitare la pesca (2) . . . .

. . . . con la nave denominata . . .

munita di passavanti provvisorio o licenza provvisoria rilasciata da . . .

assegnata alla . . categoria, di tonn. di stazza lorda . . . . . e tonn. di stazza netta . . .

munita di apparato motore del tipo . . . . , della potenza di HP . . e avente

capacità di stiva di . . nel periodo dal . . . . . . al . . . .

La nave è munita dei seguenti attrezzi di pesca (3) . . . . .

. . . .

. . . .

e di sistemi di refrigerazione e di apparati per la congelazione e trasformazione dei prodotti della pesca costituiti da (4) .

. . . .

. . . .

. . . .

La tabella di armamento della presente nave è composta da

Data del rilascio

Marca da bollo

Il Comandante del porto

La tassa di concessione governativa è stata pagata con boll. n. . . del . . . . rilasciata dall'ufficio postale di . . .

ANNOTAZIONI

(1) Indicare la ragione sociale e le generalità dell'imprenditore.

(2) Indicare la categoria e il tipo di pesca, con eventuale specificazione di pesca speciale, che viene esercitata.

(3) Indicare la categoria, il tipo e le caratteristiche principali degli attrezzi di pesca.

(4) Indicare le caratteristiche dei sistemi per la refrigerazione e degli apparati per la congelazione o trasformazione dei prodotti della pesca eventualmente esistenti a bordo.

(2368)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1970.

Sostituzione di un componente la commissione per i pareri sugli indennizzi da corrispondere a connazionali che hanno perduto beni all'estero per effetto del trattato di pace.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, relativa alla corresponsione di indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero perduti o soggetti a perdita per effetto del trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, ratificato con legge 25 novembre 1952, n. 3054;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 agosto 1955, n. 946, contenente le norme di attuazione della citata legge n. 1050;

Visto il decreto interministeriale del 1° marzo 1965, n. 444775, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1965, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 217, con il quale il dott. Ernesto Mario Bolasco, consigliere di ambasciata del Ministero degli affari esteri, è stato nominato membro effettivo in seno alla commissione amministrativa « Albania, Jugoslavia, Grecia ed altri Paesi » prevista dall'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050;

Visto il decreto interministeriale del 2 gennaio 1969, n. 367757, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1969, con il quale è stata disposta l'unificazione delle due commissioni amministrative « Albania, Jugoslavia, Grecia ed altri Paesi » e « Bulgaria, Ungheria e Romania » previste dalla legge n. 1050 per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti nei sopraindicati Paesi perduti per effetto del trattato di pace;

Visto il decreto interministeriale del 2 gennaio 1970, n. 509240, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1970, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 251, con il quale è stata disposta, per l'anno 1970, la proroga della commissione unificata sopraindicata e con il quale sono state affidate alla commissione stessa le residue attività della commissione « Etiopia »;

Visto il telespresso 29 maggio 1970, n. 003977/031, con il quale il Ministero degli affari esteri, in sostituzione del sopracitato dott. Ernesto Mario Bolasco, consigliere di ambasciata, destinato ad altro incarico, designa a far parte della commissione unificata « Albania, Jugoslavia, Grecia, Bulgaria, Ungheria, Romania, Etiopia ed altri Paesi », in qualità di membro effettivo il consigliere di ambasciata dott. Rodolfo Saggiotti;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Rodolfo Saggiotti, consigliere di ambasciata del Ministero degli affari esteri, è nominato membro effettivo in seno alla commissione amministrativa unificata « Albania, Jugoslavia, Grecia, Bulgaria, Ungheria, Romania, Etiopia ed altri Paesi » prevista dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per i pareri sugli indennizzi da corrispondere a connazionali titolari di beni, diritti ed interessi italiani perduti nei sopraindicati Paesi per effetto del trattato di pace, in sostituzione del consigliere di ambasciata Ernesto Mario Bolasco destinato ad altro incarico.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1970

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1970
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 172

(2227)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1970.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Maria Montessori nel 1° centenario della nascita.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1969, n. 681, con il quale è stata autorizzata l'emissione anche di una serie di francobolli commemorativi di Maria Montessori nel 1° centenario della nascita;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo commemorativo di Maria Montessori nel centenario della nascita, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 40 × 30; formato stampa: mm. 36 × 26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

La vignetta, che poggia sul lato lungo del formato, è composta da due elementi diversi ma, concettualmente, legati strettamente tra loro. Il primo di questi, posto nella parte sinistra del francobollo, è la figura della Montessori; l'altro, nella parte destra, è un gruppo di bambini che, guidati da un'insegnante, eseguono, all'aperto, movimenti ginnici del sistema pedagogico Montessori. In alto a destra, in colore bruno, la parola « ITALIA »; sotto di questa, in basso, anche esso nello stesso colore, il valore « 50 »; alla base del francobollo, a sinistra e sotto la figura dell'educatrice, in una for-

mella bianca ed in caratteri di color rosso violaceo, la leggenda « MARIA MONTESSORI », completata dalle date di nascita e di morte, « 1870 » e « 1952 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1970

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1971
Registro n. 07 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 304

(2130)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1970.

Conferma del presidente e sostituzione di un componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti in data 15 maggio 1970, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche;

Visto che, non essendo ancora stata costituita la regione, era stato chiamato a presiedere detto comitato, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, il prof. Giuseppe Serrini, presidente dell'amministrazione provinciale di Ancona;

Visto che a far parte di detto comitato era stato chiamato l'ing. Giorgio Bazzolo, direttore reggente della sezione delle Marche dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la nota n. 5374 del 13 ottobre 1970 del medico provinciale di Ancona, con la quale si comunica che il prof. Giuseppe Serrini è stato nominato presidente della giunta regionale delle Marche;

Vista la nota n. 2870 del 3 giugno 1970 del medico provinciale di Ancona, con la quale si comunica che l'ingegner Giorgio Bazzolo è stato sostituito dall'ing. Fernando Pierini alla direzione della sezione delle Marche dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Considerata la necessità di provvedere alla conferma del prof. Giuseppe Serrini a presidente del comitato suddetto e alla sostituzione dell'ing. Giorgio Bazzolo con l'ing. Fernando Pierini;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Serrini, presidente della giunta regionale delle Marche, è confermato presidente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche.

L'ing. Fernando Pierini è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche in sostituzione dell'ing. Giorgio Bazzolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 276

(2233)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1970.

Sostituzione del presidente e di un componente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, che determinano la composizione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, che detta norme per la tenuta dei predetti albi;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1968, n. 410015, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1968, registro n. 10 Finanze, foglio n. 307, col quale è stata ricostituita la commissione per la tenuta degli albi anzidetti, per il quadriennio 9 novembre 1967-8 novembre 1971;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1970, n. 402319, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1970, registro n. 9 Finanze, foglio n. 84, con il quale il dott. Luigi Americo è stato nominato presidente della commissione per la tenuta degli albi anzidetti in sostituzione del dott. Filiberto De Angelis;

Considerato che, a seguito del passaggio ad altro incarico del presidente della citata commissione, dottor Luigi Americo, già direttore generale delle imposte dirette, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerato, altresì, che a seguito del passaggio ad altro incarico del dott. Umberto Giannitrapani, membro della commissione medesima in rappresentanza del Ministero dell'interno, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione fatta dal Ministero dell'interno, Direzione generale amministrazione civile, con lettera del 7 novembre 1970, n. 25000-25/13;

Decreta:

Il dott. Alvaro Perfetti, direttore generale delle imposte dirette, è nominato presidente della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette, in sostituzione del dottore Luigi Americo.

Il dott. Giacomo Scola, è nominato membro della commissione anzidetta, in rappresentanza del Ministero dell'interno, in sostituzione del dott. Umberto Giannitrapani.

Roma, addì 14 novembre 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1970
Registro n. 52 *Finanze, foglio n.* 342

(2162)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Nomina dei componenti del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 281 dell'11 novembre 1965, con il quale sono stati nominati i componenti del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi;

Considerato che alcuni componenti del predetto comitato sono stati collocati in quiescenza ed altri trasferiti ad un diverso servizio;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione del comitato in parola;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi di cui all'art. 113 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è composto come segue:

Presidente:

Dato dott. Bernardo, direttore generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Figliolia dott. Achille, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ilardi dott. Salvatore, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Palladini dott. Furio, ispettore generale chimico, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Paolini dott. Felice, ispettore generale chimico, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Gianferrara dott. Silvio, ispettore generale chimico, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Savi prof. Paolo, ispettore generale veterinario, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Pellegrino dott. Ugo, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero della sanità;

D'Alba dott. Biagio, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero della sanità;

La Rosa dott. Francesco, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

Prastaro dott. Marco, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Segretario:

Sabellico dott. Alberto, direttore di sezione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario del comitato che partecipano ai relativi lavori è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute secondo le modalità e la misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa ai gettoni di presenza graverà sul capitolo 1184 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1971
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 51

(2237)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1970.

Sostituzione del presidente e di due componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 1969, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria;

Visto che, non essendo ancora stata costituita la regione, erano stati chiamati a far parte di detto comitato, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, il dott. Carlo Pastorino e il dott. Romano Maggioni, rispettivamente presidente e assessore alla sanità dell'amministrazione provinciale di Genova;

Vista la nota n. 7518 del 27 ottobre 1970 del medico provinciale di Genova con la quale si comunica che il dott. Gianni Dagnino e la dott.ssa Fernanda Opisso Pedemonte sono stati nominati rispettivamente presidente e assessore alla sanità della regione Liguria;

Visto che con la stessa nota sopra citata il medico provinciale di Genova comunica la designazione del professor Pietro Campodonico, quale nuovo rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia in seno al comitato in parola, in sostituzione della dott.ssa Fernanda Opisso Pedemonte;

Visto che con la stessa nota sopra citata il medico provinciale di Genova comunica che l'ing. Michele Patti ha sostituito, nella carica di direttore della sezione di Genova dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, l'ing. Renato Vecchione, nominato componente del comitato in parola con decreto di data 18 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 1969;

Ritenuto di dover procedere alle conseguenti modifiche nella composizione del comitato di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Gianni Dagnino, presidente della giunta regionale della Liguria, è nominato presidente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria in sostituzione del dott. Carlo Pastorino.

Il prof. Pietro Campodonico è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria, in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, in sostituzione della dottoressa Fernanda Opisso Pedemonte, che viene confermata componente del comitato medesimo, quale assessore alla sanità della giunta regionale ligure, in sostituzione del dott. Romano Maggioni.

L'ing. Michele Patti è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria in sostituzione dell'ing. Renato Vecchione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 274

(2235)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1970.

Sostituzione del presidente e di tre componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 1969, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna;

Visto che erano stati chiamati a far parte di detto comitato, non essendo ancora stata costituita la regione, l'avv. Roberto Vighi e il sig. Corso Bacchilega, rispettivamente presidente e assessore alla sanità dell'amministrazione provinciale di Bologna ed inoltre il capo dello ispettorato compartimentale della motorizzazione civile dell'Emilia-Romagna ing. Leonardo Anastasia e l'esperto meteorologo, ten. col. Ottavio Vittori Antisari;

Visto il proprio decreto di data 30 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 1969, con il quale l'ing. Leonardo Anastasia era stato sostituito in seno al comitato in parola dall'ing. Guido Palazzi;

Vista la nota n. 4607 del 1° giugno 1970 del medico provinciale di Bologna con la quale si comunica la designazione, quale nuovo esperto meteorologo, del capitano Francesco Nucciotti in sostituzione del ten. col. Ottavio Vittori Antisari, impossibilitato a proseguire nel suo incarico;

Vista la nota n. 2589 del 19 agosto 1970 del medico provinciale di Bologna con la quale si comunica che l'ing. Guido Palazzi è stato sostituito nella carica di capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile di Bologna dall'ing. Ferdinando Fanelli;

Vista la nota n. 8903 del 17 novembre 1970 del medico provinciale di Bologna con la quale si comunica che il dott. Guido Fanti e il prof. Mauro La Forgia sono stati nominati rispettivamente presidente e assessore alla sanità della giunta regionale dell'Emilia-Romagna;

Considerato di dover procedere alle relative sostituzioni in seno al comitato in parola;

Decreta:

Il dott. Guido Fanti presidente della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, è nominato presidente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per l'Emilia-Romagna in sostituzione dell'avv. Roberto Vighi.

Sono nominati componenti del comitato suddetto:

il prof. Mauro La Forgia, assessore alla sanità della giunta regionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del sig. Corso Bacchilega;

l'ing. Ferdinando Fanelli, capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, in sostituzione dell'ing. Guido Palazzi;

il cap. Francesco Nucciotti, esperto meteorologo, in sostituzione del ten. col. Ottavio Vittori Antisari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 275

(2234)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1970.

Proroga del termine per l'ultimazione dei lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio giudiziario di Borgo Valsugana.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 27 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, con il quale è stato concesso al comune di Borgo Valsugana, per la durata di anni dieci un contributo annuo di L. 5.475.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, da ultimarsi entro tre anni dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Borgo Valsugana chiede una proroga di anni uno del termine sopra indicato;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Borgo Valsugana, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Borgo Valsugana dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 27 ottobre 1967 e fissa per la ultimazione dei lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari del comune di Borgo Valsugana il termine del 29 gennaio 1972.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1971
Registro n. 6 *Grazia e giustizia, foglio n.* 26

(2256)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1971.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale salariato dipendente dalle aziende alberghiere di Brescia e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5, del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17 primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale salariato dipendente dalle aziende alberghiere di Brescia e provincia sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con effetto dal 1° febbraio 1970 e fino al 30 settembre 1970.

Roma, addì 10 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella delle retribuzioni medie per il personale non impiegatizio, retribuito in misura non fissa dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Brescia.

CATEGORIA DEL PERSONALE	Categorie delle aziende alberghiere personale salariato			NOTE
	Alberghi di 1ª categoria	Alberghi di 2ª categoria. Pensioni di 1ª categoria	Alberghi di 3ª e 4ª categoria. Pensioni 2ª e 3ª. Locande	
1) *Zona di Brescia e provincia* (esclusa la zona del lago di Garda)				Arrotondamento a 1000 per difetto o per eccesso
Personale di 1ª categoria	92.000	90.000	—	
Personale di 2ª categoria	79.000	77.000	74.000	
Personale di 3ª categoria	66.000	64.000	61.000	
Non apprendisti di età inferiore ai 18 anni	52.000	46.000	43.000	
2) *Zona del lago di Garda*				
Personale di 1ª categoria	130.000	114.000	—	
Personale di 2ª categoria	96.000	90.000	86.000	
Personale di 3ª categoria	72.000	70.000	66.000	
Non apprendisti di età inferiore ai 18 anni	52.000	50.000	48.000	

Note. — Gli importi di cui alla presente tabella si ritengono comprensivi di tutti gli elementi della retribuzione, compresi, quindi, il vitto, l'alloggio, la gratifica natalizia, le ferie e le festività.

La differenza salariale per i lavoratori di età inferiore ai 18 anni, agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si intende riferita ai lavoratori di 3ª categoria.

Nel caso di modifica dei valori del vitto e dell'alloggio, determinati con decreto ministeriale, le retribuzioni medie dovranno essere automaticamente modificate in conformità.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(2076)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1971.
Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265;

Visto l'art. 101 del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Visto l'elenco delle lavorazioni insalubri approvato con decreto ministeriale 12 luglio 1912 e modificato con decreto ministeriale 15 ottobre 1924, decreto ministeriale 26 febbraio 1927 e decreto ministeriale 3 novembre 1967;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha riveduto detto elenco introducendovi le aggiunte e le modifiche rese necessarie dall'impianto di nuove industrie o da cambiamenti di metodi di fabbricazione;

Sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato elenco delle industrie insalubri che sostituisce quello di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1912, e successive modifiche.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

ELENCO DELLE INDUSTRIE INSALUBRI

INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE

Lavorazioni

1. Abrasivi:
produzione di abrasivi sintetici (carburo di silicio, corindone, carburo di boro, ecc.).
2. Accumulatori:
fabbricazione.
3. Acetati di cellulosa e altri esteri da cellulosa:
produzione.
4. Acetati di oli di flemma, acetati di amile e alcoli omologhi superiori:
produzione.
5. Acetilene:
produzione da carburo.
6. Aceto:
produzione.
7. Acetone:
produzione.
8. Acido acetico (ottenuto con vari procedimenti, compreso quello della piroscissione del legno):
produzione.
9. Acido arsenico ed arsenioso:
produzione.
10. Acido benzoico (per ossidazione del toluene):
produzione.
11. Acido bromidrico.
12. Acido cianidrico.
13. Acido cloridrico.
14. Acido fluoridrico.
15. Acido formico.
16. Acido fosforico:
produzione.
17. Acidi grassi:
produzione.
immagazzinamento ed estrazione dei grassi animali e vegetali;
produzione degli oli essiccativi e del linoleum.
18. Acido nitrico.
19. Acido ossalico:
produzione.
20. Acido picrico.
21. Acido pirolegnoso:
produzione.
22. Acido solforico.
23. Acido solforoso:
produzione.
24. Acqua ragia:
produzione.
25. Acrilati:
produzione.
26. Acroleina:
produzione.
27. Agglomerati di combustibili in genere:
preparazione.
28. Aggressivi chimici:
produzione e deposito.
29. Agrumi, frutta, legumi:
deposito con trattamento mediante gas.
30. Albumina di sangue:
produzione.
31. Alcoli amilici:
produzione.
32. Alcool etilico, produzione:
per fermentazione;
per idrolisi dell'acido dietilfosforico e dal solfato dietilico.
33. Aldeide acetica (acetaldeide):
produzione.
34. Aldeidi:
produzione.
35. Allevamenti di animali.
36. Allevamento di vermi da pesca.
37. Alluminio:
produzione elettrolitica.
38. Amianto:
produzione e manufatti.
39. Amile acetato:
produzione.
40. Anidride acetica:
produzione.
41. Anidride carbonica: produzione:
da fermentazione metanica di materie cellulosiche.
42. Anidride cromica e cromati:
produzione.
43. Anidride fosforica:
produzione.
44. Anidride ftalica:
produzione.
45. Anidride solforosa:
produzione.
46. Amine alifatiche:
produzione.
47. Amine aromatiche:
produzione.
48. Antiparassitari: contenenti zolfo, alogeni e fosforo:
produzione e lavorazione.
49. Antimonio:
produzione e metallurgia.
50. Argento:
produzione.
51. Arsenico:
produzione.
52. Asfalti e bitumi naturali, scisti bituminose:
preparazione e lavorazione.

53. Benzina:
produzione e lavorazione.
54. Benzolo ed omologhi:
produzione da cokerie.
55. Berillio e composti:
produzione ed impiego.
56. Bozzoli:
lavorazione.
57. Bromo:
produzione.
58. Bromuri alcalini:
produzione.
59. Budella:
lavorazione.
60. Calcio carburo (carburo di calcio):
produzione.
61. Calciocianamide:
produzione.
62. Calcio nitrato:
produzione.
63. Calzature in gomma:
produzione.
64. Canapa:
lavorazione.
65. Cantine industriali e lavorazione delle vinacce.
66. Carbone animale:
produzione.
67. Carbone attivo:
produzione.
68. Carbone per elettrodi:
produzione.
69. Carbonio ossicloruro (fosgene).
70. Carbonio solfuro.
71. Carbonio tetracloruro:
produzione.
72. Carni e pesci:
lavorazione e conservazione industriale.
73. Carpenterie metalliche (martellerie e carrozzerie).
74. Cartiere:
produzione di paste cellulosiche.
75. Cascami di legno:
lavorazione con colle animali.
76. Caseifici e lavorazioni connesse.
77. Catramatura cartoni, tele, ecc.
78. Catrame:
produzione per distillazione.
79. Gomma sintetica ed altri oggetti di gomma con uso di solventi:
produzione.
80. Cavi elettrici (smalterie di).
81. Cellophane:
produzione.
82. Celluloide:
produzione.
83. Cellulosa:
produzione.
84. Cementi:
produzione.
85. Centrali termoelettriche.
86. Ceramiche, terre cotte, maioliche e porcellane:
produzione industriale.
87. Cianuri e composti del cianogeno.
88. Clorati di sodio e potassio:
produzione da cloro.
89. Cloriti:
produzione.
90. Cloro:
produzione, impiego e deposito.
91. Cloro biossido:
produzione e impiego.
92. Cloroformio:
produzione.
93. Cloruro di etile:
produzione.
94. Cloruro di vinile:
monomero: v. 160 dell'elenco della 1ª classe;
polimero: v. 182 dell'elenco della 1ª classe.
95. Cloruro ferrico:
produzione.
96. Cloruro mercurico:
produzione.
97. Cloruro di zolfo:
produzione.
98. Coke:
produzione.
99. Colle e gelatine animali:
produzione.
100. Collodio:
produzione.
101. Concerie:
preparazione e depositi.
102. Concianti, scorze:
preparazione.
103. Concimi chimici artificiali (perfosfati, urea, nitrato di calcio):
produzione.
104. Concimi da residui animali:
lavorazione.
105. Conserve alimentari animali:
produzione.
106. Dermoide:
produzione.
107. Distillazione del legno.
108. Distillazione delle ossa.
109. Ebanite:
produzione.
110. Esplosivi:
produzione e deposito.
111. Etere solforico:
produzione.
112. Etilene ossido:
produzione e deposito.
113. Fecoleria.
114. Fenolo e clorofenoli:
produzione.
115. Ferro, ghisa, acciaio:
produzione.
116. Ferro percloruro:
produzione.
117. Ferro leghe e silicio:
produzione.
118. Fibre tessili artificiali, produzione di:
nitrocellulosiche;
rayon viscosa;
idrocarburi fluorurati;
fluoroetileniche;
poliuretani.
119. Filande.
120. Flottazione.
121. Fluoro:
produzione e impiego.
122. Fonderie di rottami di recupero.
123. Formaggio.
124. Fosforo.
125. Gas illuminante:
produzione da gas di cokerie.
126. Gas povero (gas misto):
produzione.
127. Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e modifiche successive:
produzione, deposito e impiego.
128. Gelatine:
produzione.

129. Gomma:
vulcanizzazione con zolfo e derivati e lavorazione con isocianati e perossidi;
rigenerazione.
130. Grassi animali:
fusione e colatura.
131. Grafite artificiale:
produzione.
132. Gres:
produzione.
133. Idrocarburi liquidi:
frazionamento e purificazione.
134. Idrogeno:
produzione per elettrolisi da soluzioni di KCl e NaCl.
135. Idrossido di potassio:
produzione.
136. Idrossido di sodio:
produzione.
137. Impermeabilizzazione dei tessuti con solventi:
lavorazione con caucciù e gomme sintetiche.
138. Impianti e laboratori nucleari:
impianti nucleari di potenza e di ricerca per il trattamento dei combustibili nucleari per la preparazione e fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari;
laboratori ad alto livello di attività.
139. Impianti di depurazione e trattamento dei rifiuti solidi e liquami cittadini.
140. Industrie motoristiche (prove dei motori a scoppio).
141. Intermedi per coloranti:
produzione.
142. Iodio:
produzione.
143. Ipocloriti:
produzione.
144. Leghe metalliche contenenti piombo, cromo, arsenico, cadmio, antimonio.
145. Legno:
conservazione con resine termoindurenti;
carbonizzazione.
146. Lino:
preparazione.
147. Litargirio:
produzione.
148. Macelli.
149. Macinazione di minerali.
150. Magnesio:
produzione e metallurgia.
151. Mangimi e alimenti sintetici per bestiame:
preparazione industriale delle materie prime.
152. Mercaptani.
153. Mercurio fulminato.
154. Mercurio e sali:
produzione.
155. Metalli, metallurgia dei metalli (tutti quelli non considerati come singola voce):
produzione.
156. Minerali non metallici (marmo, talco):
lavorazione.
157. Minerali solforati (arrostimento).
158. Nero fumo:
produzione.
159. Nikel:
produzione e metallurgia.
160. Nitro, cloro, ciano e solfoderivati organici:
produzione.
161. Nitrocellulosa:
produzione.
162. Nitroglicerina.
163. Officine metallurgiche:
fucine, forge, laminatoi, estrusione tubi.
164. Oli animali.
165. Oli essenziali.
166. Oli minerali.
167. Ossa e sostanze cornee:
depositi;
torrefazione.
168. Pelli fresche:
essiccamento e deposito.
169. Percloroetilene.
170. Pergamena e pergamine:
produzione.
171. Petrolio:
raffinerie.
172. Piombo:
produzione.
173. Piombo: produzione dei seguenti composti:
arseniato di Pb;
litargirio;
minio;
biossido di Pb;
carbonato basico (bianco di piombo);
cromato di Pb.
174. Piombo tetraetile (etil fluido):
produzione.
175. Piombo tetrametile:
produzione.
176. Polveri metalliche:
produzione.
177. Pomice:
lavorazione.
178. Piume e penne:
lavorazione e deposito di materiale fresco.
179. Potassa caustica:
produzione.
180. Rame:
produzione (con esclusione della raffinazione elettrolitica);
metallurgia.
181. Rame solfato:
produzione.
182. Resine sintetiche: quelle non considerate come singole voci.
183. Salumi:
produzione con mattazione.
184. Sangue:
lavorazione.
185. Sanse:
estrazione con solventi.
186. Sardigne.
187. Scisti:
distillazione (v. benzina).
188. Scuderie e maneggi.
189. Seta:
preparazione.
190. Smalti:
produzione.
191. Smaltatura dei metalli.
192. Smeriglio.
193. Sodio carbonato:
produzione.
194. Sodio clorato e perclorato:
produzione.
195. Sodio idrossido:
produzione.
196. Sodio:
produzione.
197. Sodio solfuro:
produzione.
198. Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti:
produzione.
199. Solfocloruro:
produzione.
200. Solventi alogenati, se nell'elenco dei gas tossici:
produzione e impiego.
201. Sommaco:
produzione.

202. Spazzatura ed immondizia:
deposito e trattamento.
203. Stagno:
produzione.
204. Stazioni di disinfestazione.
205. Tabacchi:
manifatture.
206. Tannici, estratti e scorze concianti:
produzione.
207. Titanio ossido.
208. Torba:
lavorazione.
209. Trattamenti termini dei metalli (stabilimenti industiali).
210. Trielina:
produzione.
211. Zinco e derivati:
produzione e arrostimento del solfuro.
212. Zolfo grezzo:
lavorazione.
213. Zolfo:
produzione da acido solfidrico.
214. Zuccherifici.
215. Zucchero, raffinerie.

INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE

Lavorazioni

1. Abrasivi:
fabbricazione di mole e manufatti;
abrasivi a legante organico.
2. Accumulatori:
carica.
3. Acetati di cellulosa:
manufatti.
4. Acetato di metile, etile, omologhi superiori, acetato di cicloesile:
produzione.
5. Acetilene:
produzione per via petrolchimica.
6. Acetone:
produzione per via petrolchimica.
7. Acido carbonico:
produzione.
8. Acido citrico:
produzione.
9. Acidi grassi:
lavorazioni non contemplate nella prima classe, alla voce 17:
Esclusa l'idrogenazione, rigenerazione, lavorazione delle olive e degli oli di olive senza solvente. Per burro e formaggio v. voci specifiche.
10. Acido lattico:
produzione.
11. Acido salicilico:
produzione.
12. Acido tartarico:
produzione.
13. Acqua ossigenata e persali:
produzione.
14. Acquavite:
produzione.
15. Alcool allilico:
produzione.
16. Alcool etilico:
produzione da acetilene.
17. Alcool metilico:
produzione.
18. Aldeide formica.
19. Allume:
produzione.
20. Alluminio:
trasformazione.
21. Allumina.
22. Alluminio solfato:
produzione.
23. Amido:
produzione.
24. Ammoniaca:
produzione.
25. Anidride carbonica: produzione:
da calcare;
sottoprodotto di fermentazione alcoolica;
dal gas d'acqua;
dal coke.
26. Antibiotici:
produzione.
27. Bario idrossido:
produzione.
28. Bario perossido:
produzione.
29. Benzolo ed omologhi:
produzione da impianti petrolchimici.
30. Bevande fermentate:
produzione.
31. Bianco di zinco:
produzione.
32. Burro.
33. Cacao:
torrefazione.
34. Caffè e surrogati:
torrefazione industriale.
35. Calce, calcio ossido:
produzione.
36. Calderai.
37. Calzature in cuoio:
produzione
38. Candeggio.
39. Candele di cera, stearina, paraffina:
produzione.
40. Cappellificio:
produzione.
41. Cartoni speciali per confezione di valige ed altro.
42. Cascami di legno:
lavorazione con resine sintetiche.
43. Celluloide:
lavorazione.
44. Cementi:
manufatti (ad eccezione del cemento amianto) prefabbricati, tubi.
45. Ceralacca:
produzione.
46. Citrato di calcio:
produzione.
47. Colcotar (rosso inglese o di Prussia o sesquiossido ferro):
produzione.
48. Coloranti, esclusi gli intermedi e tranne quando comportano lavorazioni già contemplate a parte:
produzione.
49. Concimi chimici artificiali:
produzione;
fosfato ammonico, nitrato ammonico, sali di potassi altri concimi inorganici e preparazione di concimi complessi.
50. Conserve alimentari vegetali:
produzione.
51. Cotone:
trattamenti.
52. Cremor di tartaro.
53. Crini e piume:
trattamenti.
54. Cuoio rigenerato:
produzione.
55. Decaffeinizzazione con solventi.
56. Destrina:
produzione.
57. Deterpenazione delle essenze.
58. Detersivi:
produzione.

59. Essenze, profumi:
produzione.
60. Falegnamerie industriali.
61. Farmaceutici:
produzione.
62. Fecce di vino:
essiccazione.
63. Fiammiferi:
produzione.
64. Fibre tessili artificiali: produzione:
cuproammoniacali;
acetil cellulosiche;
poliammidiche;
poliesteri;
propileniche;
polietileniche e polivinidiche.
65. Filatura e tessitura delle fibre tessili.
66. Fonderie di 2ª fusione o rifusione.
67. Friggitorie.
68. Galvanoplastica.
69. Gas illuminante: produzione:
da prodotti petroliferi;
da metano.
70. Gesso:
produzione.
71. Glicerina.
72. Glucosio.
73. Gomma:
altre lavorazioni non contemplate in prima classe.
74. Grassi idrogenati:
produzione.
75. Kapok.
76. Idrogeno: produzione:
elettrolisi da soluzioni di idrossido di potassio;
da vapor d'acqua su carbone;
da distillazione di carbone;
da metano e acqua;
intermedio in altre lavorazioni: segue la loro classificazione.
77. Impermeabilizzazione dei tessuti:
lavorazioni con olii, resine e cere.
78. Impianti e laboratori nucleari:
laboratori a medio e basso livello di attività.
79. Inchiostri:
produzione.
80. Iuta (filatura e tessitura).
81. Laminati plastici:
produzione.
82. Lana:
preparazione e purificazione.
83. Lana:
filatura.
84. Lana meccanizzata:
lavorazione.
85. Lanolina:
produzione.
86. Laterizi:
produzione.
87. Leghe metalliche con esclusione di quelle contenenti piombo - cromo - arsenico - cadmio - antimonio:
produzione.
88. Legno:
ignifugazione.
89. Lisciva da bucato:
produzione.
90. Litopone:
produzione.
91. Lucidi per calzature:
produzione.
92. Magnesio:
lingottatura in sali fusi.
93. Mangimi e alimenti sintetici per bestiame:
insilaggio.
94. Margarina:
produzione.
95. Materie concianti:
produzione industriale.
96. Materie plastiche, escluse quelle considerate in altre voci:
produzione.
97. Mulini.
98. Naftalina:
produzione.
99. Officine metallurgiche:
altre lavorazioni non considerate, con esclusione delle fucine, forge, laminatoi, estrusione tubi.
100. Peli animali, per pennelli ed affini:
lavorazione, produzione e impiego.
101. Pegamoide:
produzione.
102. Percloroetilene.
103. Petrolchimica:
produzione per via.
104. Piombo, composti: produzione di:
solfato di Pb;
carbonato di Pb;
stearato di Pb.
105. Pittura all'acqua.
106. Piume e penne:
lavorazione e deposito materiale secco.
107. Resine naturali.
108. Riso:
lavorazione.
109. Salagione (conservazione carni e pesci).
110. Salumi (sola lavorazione):
produzione.
111. Solventi alogenati:
produzione e impiego di altri non compresi nell'elenco dei gas tossici.
112. Specchi:
produzione.
113. Stazioni di disinfezione.
114. Stracci:
cernita e deposito.
115. Sughero:
lavorazione.
116. Taffetà, cerate, tele cerate:
produzione.
117. Tintura e candeggio di fibre.
118. Verniciatura a fuoco, nitrocellulosa e affini.
119. Vetrerie.
120. Zincatura per immersione in bagno fuso.
121. Zinco e derivati:
produzione con processo elettrolitico.

(2253)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1971.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Carlo di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 20 febbraio 1970 che ha determinato, in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di San Carlo di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena (Forlì);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 21 febbraio 1970, con cui sono stati nominati il commissario straordinario e il comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Carlo di Cesena, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Carlo di Roversano, frazione del comune di Cesena (Forlì), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 21 febbraio 1970, sono prorogate fino al 21 agosto 1971, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2139)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 18 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(2137)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 18 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(2136)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1971.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di lire 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 18 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(2135)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio provinciale approvvigionamenti cooperative associate - CO.P.A.CO.A. », a r.l., con sede in Ancona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 30 e 31 dicembre 1970 alla società cooperativa « Consorzio provinciale approvvigionamenti cooperative associate - CO.P.A.CO.A. », a r. l., con sede in Ancona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Consorzio provinciale approvvigionamenti cooperative associate - CO.P.A.CO.A. », a r. l., con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Ugo Salvatore in data 22 ottobre 1966 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Gino Isolani ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2141)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1971.

Nomina del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1959, con il quale l'avv. gr. uff. Leonardo Leonardi fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti;

Considerato che l'avv. Leonardo Leonardi, eletto presidente dell'amministrazione provinciale, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della

predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Rieti;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le dimissioni dell'avv. Leonardo Leonardi dalla carica di presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti.

Art. 2.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti è sciolta.

Art. 3.

Il prof. Pietro Rinaldi è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti, in sostituzione dell'avv. Leonardo Leonardi.

Art. 4.

Il prefetto di Rieti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1971

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

(2230)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1971.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa idroelettrica « Iachetta & Marinaro » società di fatto, con sede in Grimaldi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'ENEL;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 686474 del 2 febbraio 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa idroelettrica Iachetta & Marinaro, con sede in Grimaldi (Cosenza);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta negli anni 1968 e 1969, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Catanzaro, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1968 e 1969 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa idroelettrica Iachetta & Marinaro, con sede in Grimaldi (Cosenza), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa idroelettrica Iachetta & Marinaro, con sede in Grimaldi (Cosenza), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa idroelettrica Iachetta & Marinaro, con sede in Grimaldi (Cosenza) dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1971

Il Ministro: GAVA

(2229)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1971.

Inclusione del coniglio selvatico nell'elenco degli animali nocivi nel territorio riservato della provincia di Varese.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 2 agosto 1967, n. 799;

Vista l'ordinanza del Presidente del comitato provinciale della caccia di Varese che dispone ai sensi dello art. 4 del testo unico sopracitato l'inclusione del coniglio selvatico nell'elenco degli animali nocivi nel territorio riservato della provincia;

Ritenuta l'opportunità di disporre la pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dell'ordinanza del presidente del comitato provinciale della caccia di Varese, in data 10 novembre 1970, con la quale è stata disposta l'inclusione del coniglio selvatico nell'elenco degli animali nocivi, ai sensi dell'art. 4 del sopracitato testo unico, nel territorio riservato della provincia.

Roma, addì 22 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: TORTORA

Comitato provinciale della caccia di Varese

ORDINANZA

IL PRESIDENTE

Vista la richiesta formulata in data 5 dicembre 1968, protocollo n. 4519 F.G.:ma dell'ispettorato provinciale di Varese in base alla segnalazione di numerosi agricoltori della provincia onde ottenere il riconoscimento del coniglio selvatico animale nocivo per l'agricoltura nelle zone di riserva di caccia ove maggiormente si è sviluppato l'incremento di tale specie;

Considerato che annualmente nelle zone di habitat del coniglio selvatico in particolare nelle riserve di caccia si accendono focolai di mixomatosi che infettano anche le zone limitrofe;

Considerato che dette infezioni sono maggiormente virulente dove la popolazione del coniglio selvatico è in forte densità;

Riconfermato il parere favorevole dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Varese sulla richiesta sopra citata;

Vista la richiesta formulata in data 29 maggio 1970, protocollo n. 611 FC/sz, dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Varese onde ottenere l'inclusione del coniglio selvatico fra gli animali nocivi a causa dei gravissimi danni alle colture accertati dai tecnici della federazione stessa;

Vista la delibera n. 60 del 25 giugno 1970 esecutiva;

Visto l'art. 4 del testo unico della legge sulla caccia;

Tutto ciò premesso;

Ordina

d'includere il coniglio selvatico fra gli animali nocivi solo per il territorio sottoposto a vincolo di riserve della provincia di Varese.

Gli abbattimenti di tali animali che faranno parte dell'elenco di cui all'art. 4 del testo unico della legge sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, avverranno a far tempo dall'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato che verrà effettuata a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale la presente verrà trasmessa per gli adempimenti previsti dall'art. 4 suddetto.

Gli agenti di vigilanza indicati all'art. 68 del testo unico suddetto saranno incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Varese, addì 10 novembre 1970

Il presidente: FADDA

(2216)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1971.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968;

Vista la nota n. 55 del 29 gennaio 1971 con la quale il veterinario provinciale di Rieti chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Rieti è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(2662)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1971.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968;

Vista la nota n. 224 del 30 gennaio 1971 con la quale il veterinario provinciale di Ravenna chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Ravenna è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(2661)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1971.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società per azioni FI.R.S. italiana di assicurazioni, con sede legale in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni FI.R.S. italiana di assicurazioni, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, presentata dalla società per azioni FI.R.S. italiana di assicurazioni, con sede legale in Roma:

Tariffa 13, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 23 maggio 1970).

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(2548)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1971.

Proroga del termine relativo alla pubblicazione del decreto di emissione, per il mese di marzo 1971, di buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 7 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio 1971 al 30 aprile 1971, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione. lasciando la possibilità di prorogare tale termine ai sensi dell'art. 10 del decreto stesso;

Ritenuto che per motivi tecnici occorre prorogare il termine di pubblicazione del decreto ministeriale che fissa l'importo dei buoni ordinari del Tesoro da emettere nel mese di marzo 1971;

Decreta:

Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 gennaio 1971, citato in premessa, relativo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, per il corrente mese di marzo, è prorogato al giorno 13 marzo 1971.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1971
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 305

(2719)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1971.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1971, con il quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo del 1° gennaio 1971 al 30 aprile 1971;

Visto il decreto ministeriale 1063 del 9 marzo 1971, con il quale il termine di cui all'art. 1, del richiamato decreto ministeriale 7 gennaio 1971, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di emissione dei buoni ordinari del tesoro pel corrente mese di marzo, è prorogato al giorno 13 marzo 1971;

Decreta:

E' disposta nel mese di marzo 1971 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, per investimenti liberi, fino al limite massimo in valore nominale di L. 200.000.000.000.

Per detti buoni l'interesse annuo anticipato viene stabilito nella misura del 6 %.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 marzo 1971.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1971
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 306

(2720)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 dicembre 1970.

Provenienze dalla Libia e dall'Arabia Saudita.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Viste le proprie ordinanze in data 20 agosto e 12 ottobre 1970, con le quali le provenienze dalla Libia e dall'Arabia Saudita sono state sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Viste le comunicazioni con le quali la Libia e l'Arabia Saudita dichiarano il proprio territorio indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 20 agosto 1970 per le provenienze dalla Libia e con ordinanza del 12 ottobre 1970 per le provenienze dalla Arabia Saudita, perchè ridivenute indenni da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(2358)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 dicembre 1970.
Provenienze dalla Turchia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 17 ottobre 1970, con la quale le provenienze dalla Turchia sono state sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale la Turchia dichiara il proprio territorio indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure quarantenarie contro il colera disposte con ordinanza del 17 ottobre 1970 per le provenienze dalla Turchia, perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(2359)

DECRETO PREFETTIZIO 19 febbraio 1971.
Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Macerata.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio decreto n. 981/Gab. in data 7 marzo 1970, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1970-72;

Considerato che i componenti Piazza prof. Manlio e Ciotti avv. Cesare sono deceduti;

Che il componente Cingolani comm. Irnerio non riveste più la qualifica di presidente di amministrazione ospedaliera;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione in seno al suddetto consesso;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

L'avv. Ezio Centioni, presidente dell'ospedale generale provinciale di Macerata, il dott. Franco Tardella, primario chirurgo dell'ospedale civile di Recanati e l'avvocato Oscar Olivelli, esperto nelle materie amministrative, sono nominati componenti del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione, rispettivamente, del comm. Irnerio Cingolani, del prof. Manlio Piazza e dell'avv. Cesare Ciotti.

Macerata, addì 19 febbraio 1971

Il prefetto: BUGLI

(2186)

DECRETO PREFETTIZIO 20 febbraio 1971.
Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'ufficio medico legale;

Ritenuto di dover provvedere per la composizione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1971-1974;

Viste le designazioni degli ordini e collegi sanitari nonchè degli enti interessati;

Sentito il medico provinciale di Novara;

Visto l'art. 12 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1971-1974 decorrente dal 1° marzo 1971, è così composto:

il prefetto, presidente;

Catania dott. Eugenio, medico provinciale;

Mena dott. Dante, veterinario provinciale;

Treglia dott. Cosimo, presidente del tribunale di Novara;

Farina dott. ing. Gennaro, ingegnere capo del genio civile;

Giuliani dott. Giusto, capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Figliolia ing. Ilde, capo dell'ispettorato del lavoro;

Manuppelli col. dott. Michele, direttore dell'ospedale militare;

Romagnoli prof. dott. Giuseppe, ufficiale sanitario di Novara;

Viola dott. Michelangelo, medico condotto del comune di Novara;

Cominazzini prof. dott. Claudio, direttore della sezione medico micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Armandola prof. dott. Paolo, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Del Sordo prof. Michele, presidente dell'ospedale S. Biagio di Domodossola;

Fumagalli dott. Ezio, direttore sanitario dell'ospedale maggiore OO. PP. della carità di Novara;

Gambigliani Zoccoli prof. dott. Alberto, primario medico dell'ospedale maggiore della carità di Novara;

Flamini prof. dott. Silvio, primario chirurgo dello ospedale SS. Trinità di Arona;

Fornara prof. dott. Piero, pediatra;
Cantone prof. dott. Diego, medico chirurgo;
Franzini prof. dott. Carlo, medico chirurgo;
Civello dott. Salvatore, esperto in materia amministrativa;
Ceresa dott. ing. Giancarlo, esperto in edilizia ospedaliera;
Fabris dott. ing. Mario, esperto in ingegneria sanitaria ed urbanistica;
Solimene dott. Carlo, rappresentante dell'ordine dei medici;
Chiabrera dott. Ugo Franco, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
Francia dott. Luciano, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
Sasso Maria, rappresentante del collegio delle ostetriche;
Bozzola Rosernesta, rappresentante del collegio delle infermiere professionali, visitatrici e vigilatrici d'infanzia;
Vigone Francesco, rappresentante del collegio dei tecnici di radiologia medica;
Bolognese avv. Ernesto, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
Pianese dott. Aldo, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Brandolini dott. Tommaso, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

E' incaricato delle funzioni di segretario del consiglio provinciale di sanità il dott. Antonio Bonaiuto, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Novara, addì 20 febbraio 1971

Il prefetto: VILLA

(2242)

DECRETO COMMISSARIALE 17 febbraio 1971.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Bolzano.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ritenuto di dover procedere, per decorso triennio, alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità;
Viste le designazioni degli uffici ed enti competenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;
Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1971-1973, viene costituito come segue:

Presidente:

il vice commissario del Governo.

Componenti:

il medico provinciale di Bolzano;
il veterinario provinciale di Bolzano;
il presidente del tribunale civile e penale di Bolzano;
l'ingegnere capo del genio civile di Bolzano;
il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro di Bolzano;
il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bolzano;
il direttore sanitario dell'ospedale militare di Bolzano;
l'ufficiale sanitario del comune di Bolzano;
il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio di igiene e profilassi di Bolzano;
il direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bolzano;
Linter dott. Richard, medico condotto di Renon;
Biamino, dott. Rocco, presidente dell'ospedale civile di Bolzano;
Valerio dott. Francesco, direttore sanitario dello ospedale civile di Bolzano;
Casanova dott. prof. Francesco, primario medico dell'ospedale civile di Bolzano;
Steger dott. prof. Bruno, primario chirurgo dello ospedale civile di Bolzano;
Jenni dott. Egmond, medico chirurgo;
Migliorini dott. Mario, libero docente di radiologia medica presso l'ospedale civile di Merano;
Holzknecht dott. Emil, medico pediatra;
Marchesani avv. dott. Gottfried, esperto in materie amministrative;
Rovighi dott. ing. Augusto, designato dall'ordine degli ingegneri della provincia di Bolzano;
Holzner dott. ing. Guglielmo, designato dall'ordine degli ingegneri della provincia di Bolzano;
Granata dott. Mario, designato dall'ordine dei medici della provincia di Bolzano;
de Prez dott. Ezio, designato dall'ordine dei farmacisti della provincia di Bolzano;
Zucali dott. Aldo, designato dall'ordine dei veterinari della provincia di Bolzano;
Bernardoni Fratucello Zoe, designata dal collegio delle ostetriche della provincia di Bolzano;
Rossignolo Clara in Campione, designata dal collegio provinciale delle infermiere professionali, assistenti sanitarie e visitatrici d'infanzia;
Visintin dott. Marino, designato dall'I.N.P.S. (in caso di impedimento dal dott. Giorgio Giaccaja);
Savastano dott. Giuseppe, designato dall'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
Schmid dott. Franco, designato dalla cassa mutua provinciale malattia di Bolzano;
Conte Francesco, designato dal collegio dei tecnici di radiologia medica di Bolzano.

Il consiglio provinciale di sanità, può invitare un medico specialista in neuro-psichiatria ogni qual volta risulteranno iscritte all'ordine del giorno pratiche attinenti in tale materia.

Il consiglio resterà in carica per tre anni a partire dalla data del presente decreto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Carmelo Vella, funzionario direttivo del Ministero della sanità.

Bolzano, addì 17 febbraio 1971

Il vice commissario del Governo: MASCI

(2243)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica allo statuto del consorzio di bonifica Tergola-Vandura, con sede in Camposampiero

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5061, in data 24 febbraio 1971, è stata approvata una modifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Tergola-Vandura, con sede in Camposampiero (Padova), deliberata dal commissario straordinario il 16 dicembre 1970.

(2279)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 12-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Rognini Luigi, con sede in Verona, via Corte Sgarzerie n. 4, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 12-VR » risulta cessata fin dal 18 gennaio 1941.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi dispersi.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(2168)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 22-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Mitri Giovanni, con sede in Verona, via Garibaldi n. 10-*a*, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 22-VR » risulta cessata fin dal 22 novembre 1954.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi dispersi.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(2169)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Iscrizione del personale dipendente dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Belluno alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 10790 in data 7 luglio 1970, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione in data 22 novembre 1965, n. 56, integrata con deliberazione in data 7 novembre 1968, n. 51, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Belluno ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(2167)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Creazzo

Con decreto 26 novembre 1970, n. 564, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del fiume Retrone in comune di Creazzo (Vicenza) segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *U*, al foglio n. XI, mappale 584 ½ della superficie di mq. 1100 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 giugno 1970 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2034)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Centola

Con decreto 3 dicembre 1970, n. 597, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in località Tempone della frazione S. Nicola del comune di Centola (Salerno), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14 alle vecchie particelle numeri 57 e 90 della superficie di mq. 510 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato l'8 giugno 1970, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Salerno; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2086)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di San Martino in Rio

Con decreto provveditoriale n. 135 in data 19 febbraio 1971, è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di San Martino in Rio con deliberazione consiliare n. 31 del 31 marzo 1969.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2150)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Briolini » di Gazzaniga ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10/III.12/8/5159, in data 2 febbraio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Briolini » di Gazzaniga (Bergamo) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2151)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale di circolo di Varese ad istituire un corso teorico-pratico per tecnici di laboratorio medico.

Con decreto n. 300.10.III.87/8/4333, in data 15 febbraio 1971 del Ministro per la sanità, l'amministrazione dell'ospedale di circolo di Varese è autorizzata ad istituire, presso l'ospedale medesimo, un corso teorico-pratico per tecnici di laboratorio medico.

(2154)

Autorizzazione alla scuola convitto professionale per infermiere annessa all'ospedale civile di Vicenza ad istituire un corso di specializzazione in tecniche emodialitiche.

Con decreto n. 300.10.II.91/1/4727 in data 2 febbraio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Vicenza è autorizzata ad istituire, presso la dipendente scuola convitto professionale per infermiere, un corso di specializzazione in tecniche emodialitiche ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

(2152)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale maggiore di Verona ad istituire un corso di specializzazione in assistenza cardiologica.

Con decreto n. 300.10.II.90/1/4778, in data 2 febbraio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale maggiore di Verona è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza cardiologica, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.

(2153)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 Mod. 241 D.P. — Data: 15 giugno 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Siena — Intestazione: Bernini Emma, nata a Siena il 18 febbraio 1900 — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 febbraio 1971

(2149)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Corso dei cambi dell'11 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,55	622,65	622,80	622,69	622,60	622,55	622,72	622,69	622,55	622,65
Dollaro canadese	620,40	619,40	619 —	619,50	619,30	620,40	619,45	619,50	620,40	619,75
Franco svizzero	144,67	144,68	144,75	144,72	144,60	144,65	144,74	144,72	144,67	144,67
Corona danese	83,25	83,26	83,25	83,255	83,20	83,25	83,26	83,255	83,25	83,25
Corona norvegese	87,26	87,27	87,28	87,275	87,20	87,26	87,28	87,275	87,26	87,25
Corona svedese	120,61	120,64	120,60	120,615	120,50	120,62	120,625	120,615	120,61	120,60
Fiorino olandese	173,23	173,23	173,26	173,235	173,10	173,21	173,23	173,235	173,23	173,22
Franco belga	12,54	12,546	12,55	12,5465	12,54	12,54	12,546	12,5465	12,54	12,545
Franco francese	112,91	112,91	112,93	112,91	112,90	112,90	112,91	112,91	112,91	112,90
Lira sterlina	1506,15	1505,80	1505,60	1505,60	1505 —	1506,15	1505,60	1505,60	1506,15	1505,75
Marco germanico	171,51	171,50	171,55	171,51	171,45	171,52	171,51	171,51	171,51	171,50
Scellino austriaco	24,07	24,08	24,08	24,079	24,10	24,07	24,08	24,079	24,07	24,075
Escudo portoghese	21,87	21,87	21,875	21,88	21,90	21,87	21,88	21,88	21,87	21,90
Peseta spagnola	8,94	8,95	8,95	8,9485	8,95	8,95	8,95	8,9485	8,94	8,96

Media dei titoli dell'11 marzo 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,90
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,975
» 5 % (Ricostruzione)	94,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,175
» 5 % (Città di Trieste)	94,70
» 5 % (Beni esteri)	91,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,30
» 5,50 % » » 1968-83	92 —
» 5,50 % » » 1969-84	91,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,875
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,50
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,05
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,90
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 marzo 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	622,705
Dollaro canadese	619,475
Franco svizzero	144,73
Corona danese	83,257
Corona norvegese	87,277
Corona svedese	120,62
Fiorino olandese	173,232
Franco belga	12,546
Franco francese	112,91
Lira sterlina	1505,60
Marco germanico	171,51
Scellino austriaco	24,079
Escudo portoghese	21,88
Peseta spagnola	8,949

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1970 al 31 gennaio 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2083/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento Comunitario n. 123/67 (settore pollame), esportati verso i Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per kg, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625)
01.05		Volatili vivi da cortile:	
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »:	
		I. per le esportazioni a destinazione:	
		- di Paesi terzi europei, ad eccezione dell'URSS	0,0250
		- dei Paesi terzi non europei rivieraschi del Mediterraneo	0,0250
		- dei territori e possedimenti dei Paesi terzi europei, rivieraschi del Mediterraneo	0,0250
		II. per le esportazioni a destinazione dei Paesi terzi non indicati al punto I	0,0350
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:	
		A. volatili interi:	
		I. galli, galline e polli:	
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83 % »	0,1425
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	0,1625
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	0,1725
		II. anatre:	
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	0,1241
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	0,1504
	24	IV. tacchini	0,1268
	27	V. faraone	0,1717
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):	
	31	I. disossate	0,2625
		II. non disossate:	
		a. metà o quarti:	
	34	1. di galli, galline e polli	0,1725
	37	2. di anatre	0,1504
	44	4. di tacchini	0,1268
	47	5. di faraone	0,1717
	51	b. ali intere, anche senza la punta	0,0875
	64	d. petti e pezzi di petti di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini)	0,1572
	77	e. cosce e pezzi di cosce di altri volatili (diversi dalle oche e dai tacchini)	0,1382
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:	
	04	B. altri (diversi dai fegati grassi di oca o di anatra)	0,1548
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
		B. altre:	
		I. di volatili:	
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (1)	0,3365
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più, ma meno di 57 % di carni di volatili (1)	0,2019

(1) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
Il peso della pelle è preso in considerazione solo a concorrenza del rapporto naturale fra questo e il peso della carne.

(1799)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 14 novembre 1970 al 26 novembre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2297/70 e n. 2334/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera .	7,300
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,000
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	7,700
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . .	9,000
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	8,844 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,268 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,419 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,000 (b)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	10,410 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . .	12,593 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . .	11,160 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . .	13,500 (b)
	C. spezzato . . .	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.

Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(1922)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 27 novembre 1970 al 3 dicembre 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 2383/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10,06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . .	7,300
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,000
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . .	7,700
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,000
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	8,844 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,268 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,419 (b)
	- per le esportazioni verso la Mauritania	14,000 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,000 (b)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,410 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,593 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	11,160 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,500 (b)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968; prot. n. 1007/UTCD).
(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
—	—
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(1923)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 20 marzo 1970 al 31 marzo 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 510/70 e n. 552/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 3 luglio 1970, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 4313 - voce di tariffa 11.02 A I b - Semole e semolini di grano tenero: tenore in ceneri da 0 a 520: per le esportazioni verso la zona I: leggere l'ammontare della restituzione «*86,35*» invece di «*6,35*».

(2126)

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 17 ottobre 1969 al 13 novembre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2031/69, n. 2077/69, n. 2149/69, n. 2180/69 e n. 2210/69 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 19 maggio 1970 deve essere apportata la seguente rettifica:

Pagine 3177, 3179, 3181, 3183 e 3185: voce di tariffa 10.01 A frumento tenero e frumento segalato: aggiungere il richiamo «(2)» in corrispondenza di:

la zona II

la zona III, ad eccezione della Cecoslovacchia.

(2127)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trentadue società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 29 gennaio 1971, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) di produzione e lavoro «La Guardia», con sede in Genova, costituita per rogito Gritta Tassorello in data 6 agosto 1951, rep. 5247/879;

2) edil «L'Aquila», con sede in Genova, costituita per rogito Trucchi in data 7 giugno 1950, rep. 6109;

3) «S.C.R.A.M.» società cooperativa fra reduci per autotrasporti merci, con sede in Genova, costituita per rogito Grondona in data 27 novembre 1946, rep. 1958;

4) edil «Ligure Triestina» già Trieste, con sede in Genova, costituita per rogito Porcile in data 10 febbraio 1956, repertorio 31581;

5) popolare di consumo «Staglieno» con sede in Genova, costituita per rogito Masnata in data 24 settembre 1947;

6) edil «Grifone Quinto», con sede in Genova, costituita per rogito Fiumara in data 31 luglio 1963, rep. 7666;

7) edil «Trieste», con sede in Genova, costituita per rogito Gritta Tassorello in data 29 dicembre 1954, rep. 13993;

8) edil «Nereide», con sede in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 7 ottobre 1965, rep. 38381;

9) produttori latte di Avegno e Vallata di Recco con sede in Avegno (Genova) costituita per rogito Roccatagliata in data 16 marzo 1949 rep. 11835;

10) edil «Val Secca», con sede in Serra Riccò (Genova), costituita per rogito Ansaldo in data 16 gennaio 1947, repertorio 10405;

11) edil. «Ferropostelegrafonici», con sede in Savona, costituita per rogito Zanobini in data 18 giugno 1958, rep. 13754;

12) edil. fra il personale della Banca d'Italia di Rovigo, con sede in Rovigo, costituita per rogito Crocco in data 22 aprile 1948, rep. 394;

13) edil. «Papocasa», con sede in Papozze (Rovigo), costituita per rogito Borromeo in data 7 ottobre 1960, rep. 15902;

14) di produzione e lavoro sociali, con sede in Taglio di Po (Rovigo), costituita per rogito Zava in data 12 agosto 1949, repertorio 21682;

15) consorzio artigiano manufatti legno «Domus» fra aziende artigiane, con sede in Parma, costituita per rogito Bandini in data 20 maggio 1963, rep. 15188/6469;

16) edil. «Concordia» fra dipendenti ed ex dipendenti di enti pubblici e privati, con sede in Parma, costituita per rogito Micheli in data 3 marzo 1960, rep. 1227;

17) edil. «Beverora», con sede in Piacenza, costituita per rogito Zappia in data 30 ottobre 1963, rep. 11386;

18) di produzione e lavoro fra gli operai braccianti del comune di Fiorenzuola d'Arda, con sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), costituita per rogito Telfner in data 27 dicembre 1946, rep. 3160;

19) di produzione e lavoro edilè di Rivergaro, con sede in Rivergaro (Piacenza), costituita per rogito Faustini in data 13 gennaio 1946, rep. 9814;

20) edil. «Gardenia», con sede in Ancona, costituita per rogito Scavizzi in data 25 febbraio 1964, rep. 20789;

21) agricola «S. Ignazio», con sede in Filottrano (Ancona), costituita per rogito Rotondano in data 26 marzo 1965, repertorio 1565;

22) agricola consorzio produttori latte, con sede in Jesi, costituita per rogito Sabatini in data 2 dicembre 1965, repertorio 78063;

23) edil. «Aedes», con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Lupini in data 10 dicembre 1964, rep. 35535;

24) agricola «Valmusone», con sede in Collina di Santa Maria Nuova (Ancona), costituita per rogito Olmi in data 8 gennaio 1965, rep. 7098/221;

25) agricola «La Morignana», con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Mazzetti in data 3 ottobre 1965, repertorio 9527;

26) edil. «Antares», con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito Feriozzi in data 22 settembre 1964, rep. 42524/11665;

27) agricola pastorale «Mont'Albo», con sede in Lula (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 13 giugno 1957, repertorio 4261;

28) agricola «Risorgimento», con sede in Onanì (Nuoro), costituita per rogito Bagella in data 29 luglio 1954, rep. 5906;

29) agricola pastorale «La Giustizia», con sede in Onanì (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 4 aprile 1957, repertorio 3582;

30) popolare di consumo, con sede in Orani (Nuoro), costituito per rogito Satta in data 29 dicembre 1944, rep. 20009;

31) gruppo pastori di Ovodda-San Giorgio, con sede in Ovodda (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 17 settembre 1962, rep. 30234;

32) agricola «Sant'Antonio», con sede in Sarule (Nuoro), costituita per rogito Bagella in data 9 maggio 1951, repertorio 422.

(2148)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Trampuz Franco;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno agli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Al sig. Trampuz Franco, nato a Gorizia, addì 19 marzo 1944, residente a Monfalcone, via Roma n. 6, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Trampuz in Trampus.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai sottonotati componenti la famiglia del richiedente: De Maio Clara in Trampuz, nata a Solofra (Avellino) il 7 novembre 1946.

Gorizia, addì 22 febbraio 1971

Il prefetto: SGANGA

(2271)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di applicato amministrativo in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1969 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera d'urgenza in data 15 febbraio 1971 con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per un applicato amministrativo;

Vista la tabella *A*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli applicati tecnici e amministrativi;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di applicato amministrativo in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

III) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956 n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Componimento di italiano.

Prova pratica:

Il candidato dovrà scrivere a macchina un brano di lingua italiana sotto dettatura alla velocità di circa 180 battute al minuto; inoltre dovrà copiare un secondo brano con velocità libera. La durata di quest'ultima prova è di 10 minuti. Il candidato che terminerà la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore potrà, al fine di dare prova di velocità, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Prova orale:

Nozioni di cultura generale. Nozioni di aritmetica elementare. Nozioni di contabilità amministrativa elementare.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano presso la stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella della prova pratica e della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal Presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di applicato amministrativo in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 157 del personale civile dello Stato.

La nomina ad applicato amministrativo effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 15 febbraio 1971

Il presidente: NODARI

(2179)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1970, registro n. 6 Sanità, foglio n. 200, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse e composta come segue:

Tentori prof. Leonardo, primo ricercatore (ex coeff. 670) nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dello Istituto superiore di sanità, presidente;

Gennaccari prof. Aldo, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi» di Roma;

Zerbino prof. Luciana, ordinaria di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale «Pantaleoni» di Roma;

Banal dott. Alberto, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

De Leoni dott. Ferdinando, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

E' nominato membro supplente:

Longhi dott. Adolfo, capo ufficio (ex coeff. 500) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Pierino Pierini, consigliere di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 40.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1971
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 33

(2285)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette tenenti in s.p.e. del servizio veterinario dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 16 Difesa, foglio n. 93, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di diciassette tenenti del servizio veterinario dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni esaminatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di diciassette tenenti del servizio veterinario dell'Esercito, è costituita come segue:

Presidente:

magg. gen. vet. s.p.e. Costamagna Giuseppe.

Membri:

colonn. vet. s.p.e. Russi Mario;
colonn. vet. s.p.e. Palma Gerardo;
t. colonn. vet. s.p.e. Bonanzinga Tommaso;
t. colonn. vet. s.p.e. Pilloni Alfredo.

Membri supplenti:

colonn. vet. s.p.e. Franceschi Domenico;
t. colonn. Lilla Gianfranco.

Segretario senza diritto a voto:

Coppola dott. Pasquale, direttore di sezione.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1971
Registro n. 3, *foglio n.* 187

(2355)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Graduatoria dei vincitori del concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea sulla programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1969, registro n. 10, foglio n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del giorno 29 maggio 1969, con il quale è stato bandito un concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica;

Vista la relazione della commissione giudicatrice nominata con decreto ministeriale 31 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1970, registro n. 17, foglio n. 369;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto l'art. 6, lettera *b*), del citato decreto ministeriale 24 febbraio 1969, relativo alla formazione della graduatoria degli idonei;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica, nell'ordine appresso indicato:

1. Franciosi dott. Franco .	punti 96	su 100
2. De Luca dott. Amedeo	» 95	»
3. Sebastiani dott. Mario	» 95	»
4. Vitale dott. Raffaele .	» 95	»
5. Morley Fletcher dott. Edwin .	» 92	»
6. Nardi dott. Ettore	» 90	»
7. Signorini dott. Renzo .	» 90	»
8. Pili dott. Marcellino .	» 90	»
9. Venturini dott. Franco	» 90	»
10. Cravino dott. Francesco	» 90	»
11. Pascucci dott. Eugenio	» 90	»
12. Nocera dott. Gabriella	» 85	»
13. Santoro dott. Attilio .	» 80	»

Art. 2.

I concorrenti predetti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per ventiquattro premi di L. 500.000 ciascuno.

Art. 3.

Il pagamento dei premi-acquisto sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 8 del bando di concorso.

Art. 4

La spesa ammontante a L. 6.500.000 grava sul capitolo 1055 (residui dell'esercizio finanziario 1969) dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1971

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1971
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 182

(2250)

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella regione della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 381 in data 26 agosto 1970, protocollo n. 7076/1, approvante la graduatoria dei candidati nel concorso delle sedi vacanti nella regione alla data del 30 novembre 1968, indetto con decreto n. 237 del 2 luglio 1969;

Visto il proprio decreto n. 382 in data 26 agosto 1970, protocollo n. 7077/1, con il quale il dott. Curto Albino era stato assegnato alla condotta medica di Gressan;

Vista la dichiarazione di rinuncia alla nomina del dott. Curto Albino in data 28 dicembre 1970;

Vista la nota n. 300 in data 2 febbraio 1971, con la quale il presidente del consorzio medico predetto ha trasmesso la dichiarazione di rinuncia alla nomina del dott. Mazza Pier Angelo nonchè la dichiarazione di rinuncia alla nomina dei concorrenti dott. Devoti Giovanni, dott. Grassi Emanuele e dott. Giorgio Menegatti, i quali seguono nella graduatoria;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza,

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 maggio 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

Il dott. Mazzocco Antonio, risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Gressan.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della regione e dei comuni interessati.

Aosta, addì 10 febbraio 1971

Il Presidente: DUJANY

(2226)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Esito negativo del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Argenta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1969, n. 1892, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Argenta;

Visto il successivo decreto 12 dicembre 1969, n. 2129, col quale fu nominata la commissione giudicatrice;

Visto il decreto 21 febbraio 1970, n. 652, relativo all'ammissione dei concorrenti al concorso in parola;

Letta la relazione della commissione giudicatrice, dalla quale risulta che nessun concorrente ha conseguito l'idoneità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Argenta, bandito con decreto 15 gennaio 1969, n. 1892, è dichiarato definito con esito negativo, perchè nessuno dei candidati ha conseguito l'idoneità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e del comune di Argenta.

Ferrara, addì 3 febbraio 1971

Il medico provinciale: BONIFACI

(2225)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1527 dell'11 marzo 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi dei sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui al citato proprio decreto n. 1527 in data 11 marzo 1970;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Campobasso, dall'ordine dei medici della provincia di Campobasso e dai comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Coletta dott. Guido, ispettore generale presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Bellanti prof. Filippo, ispettore generale medico presso il Ministero della sanità;

Fichera dott. Giovanni vice prefetto ispettore presso la prefettura di Campobasso;

Recchia dott. Giulio, primario chirurgo dell'ospedale civile di Termoli;

Cariello dott. Mario, primario medico dell'ospedale civile di Termoli;

Eremita dott. Giuseppe, medico condotto di Casacalenda.

Segretario:

Costanzo dott.ssa Natalia, consigliere presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Campobasso non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e sarà esposto, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Campobasso ed a quello dei comuni interessati.

Campobasso, addì 15 febbraio 1971

Il medico provinciale: TANAS

(2094)

REGIONI

REGIONE SARDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 dicembre 1970, n. **110**.

Modifiche al regolamento per l'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *dell'*8 *febbraio* 1971)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 26 marzo 1953, n. 8, recante « Trasferimento dei poteri di vigilanza sull'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna dal Ministero dell'agricoltura e foreste alla Regione autonoma della Sardegna »;

Visto il regolamento per il predetto istituto, approvato con decreto del Presidente della giunta 24 novembre 1955, n. 45, e modificato con decreti dei Presidenti delle giunte 9 settembre 1966, n. 45 e 8 gennaio 1969, n. 1;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del regolamento anzidetto;

Sulla proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste d'intesa con l'Assessore all'industria e commercio e con l'Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione;

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 7 ottobre 1970;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento per l'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna, approvato con decreto del Presidente della giunta 24 novembre 1955, n. 45, e modificato con decreti dei Presidenti delle giunte 9 settembre 1966, n. 45, e 8 gennaio 1969, n. 1 intendendosi sostituiti i corrispondenti articoli del Regolamento medesimo:

Regolamento per l'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna

PARTE I

Ordinamento, compiti e funzionamento dell'istituto

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione:

a) stabilisce le direttive circa l'attività dell'istituto;

b) approva o modifica il programma di attività dell'istituto predisposto dal direttore;

c) delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni occorrenti durante il corso della gestione ed il conto consuntivo;

d) delibera sull'investimento di eventuali avanzi di bilancio;

e) delibera sull'accettazione dei contributi, lasciti ed elargizioni di cui all'art. 6, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308;

f) delibera i regolamenti tecnici dell'istituto;

g) delibera l'organico dell'istituto, la nomina, la sospensione, il licenziamento del personale, i provvedimenti disciplinari a carico del personale nonchè la revoca degli incarichi eventualmente conferiti;

h) delibera sull'apertura e soppressione di sezioni staccate dell'istituto stesso;

i) delibera in materia di liti attive e passive, transazioni e compromissioni ad arbitri per controversie;

l) delibera le tariffe relative alle prestazioni dell'istituto per conto di terzi;

m) determina gli emolumenti del presidente, dei revisori, le medaglie di presenza dei consiglieri, le diarie e le trasferte relative.

Art. 7.

Il direttore dell'istituto:

a) sovraintende all'attività scientifica e tecnica dell'istituto per l'attuazione del programma approvato dal consiglio di amministrazione;

b) predispone, secondo le direttive deliberate dal consiglio di amministrazione, il programma di attività dell'istituto;

c) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, ed esercita le altre attribuzioni che gli siano conferite dal consiglio di amministrazione e dal presidente.

Il direttore dell'istituto è il capo degli uffici e del personale.

Art. 9.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario, è presentato all'Assessorato all'agricoltura e foreste entro il termine previsto dall'art. 1, comma secondo, della legge regionale 1° agosto 1966, n. 5, unitamente alla relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti ed alla relazione del collegio dei revisori.

PARTE II

ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Capo I

Stato giuridico e trattamento economico

Art. 1.

Il personale dell'istituto si compone di:

a) personale in organico di ruolo;

b) personale straordinario.

Il personale di ruolo e straordinario è classificato come segue:

1. Gruppo *A* per accedere al quale è richiesto il diploma di laurea o titolo equipollente;

2. Gruppo *B* per accedere al quale è richiesta la licenza di istituto medio superiore o titolo equipollente;

3. Gruppo *C* per accedere al quale è richiesta la licenza di istituto medio inferiore o titolo equipollente;

4. Personale subalterno - per il quale è richiesto il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

5. Personale salariato - per il quale è richiesto il compimento degli studi di istruzione obbligatoria e, eventualmente, il possesso di quei maggiori titoli di istruzione che siano stabiliti nel bando di concorso, in relazione a speciali qualifiche di mestiere, suddiviso in:

Operai di 1ª categoria;
Operai di 2ª categoria;
Operai di 3ª categoria;
Operai di 4ª categoria.

Le qualifiche del personale di ruolo sono stabilite in conformità alle tabelle allegate al presente regolamento.

Il personale straordinario è assunto per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, in un numero non eccedente il ventesimo dei posti previsti nella tabella organica, computando per intero la frazione di posto.

L'assunzione è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente ed è fatta con contratti a tempo determinato non rinnovabili.

Art. 2.

Per l'ammissione all'impiego in ruolo occorre il possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per il personale civile dello Stato, specificatamente la laurea o titolo equipollente, e la licenza di istituti medi superiori, o titolo equipollente, nelle discipline che saranno di volta in volta determinate dal consiglio di amministrazione rispettivamente per i gruppi *A* e *B;* la licenza di istituti medi inferiori o titolo equipollente per il gruppo *C;* il compimento degli studi obbligatori per il personale subalterno e salariato. Potranno anche essere fissati dal consiglio di amministrazione altri requisiti secondo la particolare natura dei compiti inerenti al posto da mettere a concorso.

Saranno pure osservate, in quanto applicabili, le disposizioni che sanciscono particolari diritti e preferenze nei riguardi di determinate categorie di aspiranti agli impieghi presso pubbliche amministrazioni.

Dovranno essere comprovate le condizioni di sana e robusta costituzione. L'istituto si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertare la loro idoneità fisica.

Art. 3.

La nomina del personale in organico è disposta dal consiglio di amministrazione ai gradi ed assegni iniziali dei gruppi *A*, *B* e *C*, nonchè alle qualifiche ed assegni iniziali del personale subalterno e salariato, in base ai risultati dei concorsi per titoli od esami. Le modalità del concorso saranno stabilite di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

Agli idonei ai concorsi che siano avventizi da almeno 4 anni o che appartengano da almeno 2 anni al personale in organico di gruppi immediatamente inferiori, potrà, essere riservata la metà dei posti messi a concorso.

Il personale è assunto in prova per un periodo non inferiore a 2 anni per il posto di direttore, un anno per i capi servizio e per i posti di natura tecnica di gruppo *A* e *B* e 6 mesi per l'altro personale.

Per la risoluzione del rapporto con l'impiegato in prova che non abbia dimostrato di possedere i requisiti necessari per conseguire la nomina in ruolo, si applicano le norme concernenti il personale dell'amministrazione regionale.

Art. 4.

Alla scadenza del periodo di prova, il direttore riferisce per iscritto sull'esito della prova stessa.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà:

a) di licenziare l'impiegato qualora ritenga la prova sfavorevole;

b) di prorogare il periodo di prova per la durata massima eguale al primo periodo, ove ritenga non conclusiva la prova effettuata;

c) di determinare l'assunzione dell'impiegato con il trattamento economico previsto dall'art. 7.

Il periodo di prova seguito da conferma è computato utile a tutti gli effetti.

Art. 6.

Al personale salariato si applicano le norme in vigore per gli operai dell'amministrazione regionale, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dal presente regolamento.

L'orario normale di lavoro per detto personale è di quarantaquattro ore effettive settimanali ripartite in relazione alle esigenze delle lavorazioni.

Capo II

Disciplina - Gerarchia - Anzianità

Art. 10.

Per ciascun dipendente è tenuto presso la sede dell'istituto uno stato matricolare nel quale sono indicati, oltre le generalità, la data di assunzione in servizio, le assegnazioni ai vari gradi e relativi servizi, le assegnazioni di stipendio e relativi aumenti, lo stato di famiglia, gli encomi, i congedi straordinari, le aspettative, le punizioni e gli altri elementi che concernono il suo stato individuale di servizio.

Art. 11.

Gli impiegati sono tenuti ad esplicare con scrupolosa diligenza le mansioni loro affidate, ad osservare l'orario di servizio e tener nell'esercizio delle proprie funzioni, sia nei confronti dei colleghi che del pubblico, un contegno che non sia di pregiudizio alla dignità propria e dell'ufficio. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità sancite dallo stato giuridico dei dipendenti regionali.

Quando le necessità di servizio lo richiedano, sono tenuti a prestare servizio anche in ore eccedenti l'orario normale.

Per le ore straordinarie che risultano autorizzate viene corrisposto il compenso previsto dalle disposizioni in vigore per l'amministrazione regionale.

Gli impiegati, ogni qual volta sia disposto, devono sostituire i colleghi anche addetti ad altri servizi, senza diritto a speciali compensi o indennità.

Al *direttore, al personale del ruolo sperimentazione e al personale* tecnico del ruolo aziendale, ma addetto alla sperimentazione, in luogo del compenso per le ore straordinarie, verrà corrisposta mensilmente una indennità di ricerca in relazione alla qualifica rivestita e nella misura da stabilirsi dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore; tale misura non potrà comunque superare quella corrispondente al compenso di numero sessanta ore di lavoro straordinario.

Art. 12.

E' fatto obbligo ai dipendenti di risiedere stabilmente nel luogo dove esercitano il loro ufficio o servizio.

In casi eccezionali il presidente può autorizzare i dipendenti che ne facciano richiesta a risiedere temporaneamente in località vicina al posto di lavoro.

Capo V

Trasferimenti - Missioni - Congedi - Aspettative

Art. 23.

Per esigenze di servizio il personale dell'istituto può essere trasferito di residenza od inviato in temporanea missione fuori di essa.

Le missioni fuori dell'ordinaria residenza sono disposte, per giustificate ragioni di servizio, dal direttore su proposta del capo settore dal quale l'impiegato dipende.

Art. 24.

In caso di trasferimento o di missione fuori della ordinaria residenza, al personale dipendente dall'istituto si applicano le disposizioni in vigore per i dipendenti dell'amministrazione regionale.

In deroga a tali disposizioni non compete alcuna indennità per i viaggi compiuti per recarsi all'azienda dal personale che per qualsiasi motivo risieda fuori azienda.

Art. 26.

I dipendenti in servizio da almeno un anno, quando le esigenze del servizio lo consentano, hanno diritto al congedo ordinario nella stessa misura e modalità previste per il personale dell'amministrazione regionale.

Art. 27.

Gli impiegati possono anche ottenere congedi straordinari per gravi motivi debitamente comprovati; il congedo straordinario potrà raggiungere il limite massimo di mesi due col trattamento economico previsto per i dipendenti regionali.

Il congedo straordinario è concesso dal presidente.

Art. 28.

L'impiegato può essere collocato in aspettativa dal consiglio di amministrazione per motivi di salute o per motivi di famiglia.

L'aspettativa per motivi di salute viene concessa, su richiesta dell'interessato o d'ufficio, a seguito dell'accertamento delle cause che la determinano, nella stessa misura e modalità e con lo stesso trattamento economico vigente per i dipendenti dell'amministrazione regionale.

Essa ha termine col cessare della causa per la quale è stata concessa.

Art. 30.

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia non può di regola superare i due anni e mezzo in un quinquennio.

Per altro, qualora non si ritenga opportuno il definitivo allontanamento dell'impiegato, il consiglio di amministrazione può procedere agli accertamenti che ritenga del caso per l'eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa, anche oltre il limite di cui al comma precedente, per non più di sei mesi.

Art. 32.

Ai dipendenti chiamati alle armi per servizio di leva, a quelli comunque chiamati in servizio militare ed a coloro che in caso di guerra si arruolino volontariamente, si applicano le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'amministrazione regionale.

Capo VI

Trattamento di quiescenza - Cessazione dal servizio

Art. 33.

Dopo 40 anni di servizio o al compimento del sessantacinquesimo anno di età il rapporto di impiego è risolto di diritto ed il dipendente in organico è collocato in posizione di quiescenza.

All'atto della cessazione del servizio, viene liquidata a ciascun dipendente una « indennità di buonuscita » pari a un dodicesimo dello stipendio annuo in godimento per ogni anno di servizio in ruolo.

A tale scopo viene istituito un « Fondo indennità di buonuscita » al quale affluiranno i contributi dell'istituto e dei dipendenti nella rispettiva misura di tre quarti ed un quarto della quota annua necessaria pari al 6,60 per cento dello stipendio lordo.

Il consiglio di amministrazione delibera il regolamento del fondo indennità di buonuscita.

Per gli impiegati in servizio al 24 novembre 1967, che non hanno optato per la cassa pensioni per i dipendenti da enti locali, viene conservato un « Fondo di buonuscita » pari al 20 per cento dello stipendio lordo base, di cui il 15 per cento a carico dell'istituto ed il 5 per cento a carico dell'impiegato.

Art. 34.

In caso di morte l'indennità di buonuscita di cui al precedente articolo sarà devoluta alla vedova non separata per sua colpa, ai discendenti nonchè ai congiunti, non oltre il terzo grado, a condizione che questi ultimi convivano a carico.

In mancanza dell'una e degli altri, l'indennità stessa sarà di spettanza degli eredi per la parte costituita con i versamenti prelevati dagli assegni del dipendente defunto.

La quota dell'indennità di buonuscita costituita, con i versamenti dell'istituto e non erogata, sarà ricuperata dall'istituto medesimo.

Art. 36.

Per la liquidazione dell'indennità di buonuscita in caso di risoluzione del rapporto di impiego per dimissioni, destituzione o altre cause, valgono le disposizioni vigenti per i dipendenti della amministrazione regionale.

Art. 37.

Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto; non hanno effetto se non sono accettate.

Il dipendente che si è dimesso è tenuto a proseguire nello adempimento degli obblighi del suo ufficio finchè non gli è pervenuta la accettazione delle dimissioni che dovrà avvenire entro un mese dalla data della presentazione di esse. Trascorso tale periodo, cessa per il dipendente l'obbligo di prestare servizio.

E' dichiarato dimissionario d'ufficio il dipendente:

1) che rimanga assente dal servizio, senza giustificato motivo, per un tempo superiore a cinque giorni consecutivi;

2) che, salvo i casi di legittimo impedimento, non assuma servizio entro venti giorni dal termine stabilito dalla nomina o destinazione nel caso di domanda;

3) in tutti gli altri casi contemplati dalle vigenti disposizioni per i dipendenti dell'amministrazione regionale.

Art. 38

Qualora la risoluzione anticipata del rapporto d'impiego avvenga per invalidità totale o permanente o per morte dipendente da cause di servizio debitamente accertate, al dipendente o ai suoi eredi competerà l'importo dell'assicurazione infortuni stipulata e, ove tale assicurazione manchi, un'indennità doppia di quella prevista all'art. 36, nel caso di morte tale doppia indennità sarà corrisposta solo se egli lasci persone indicate al primo comma dell'art. 34.

Art. 39.

Il dipendente che, cessando per qualsiasi motivo dal servizio, risulti debitore verso l'istituto, percepirà la somma che rimarrà a suo favore dopo che si sia proceduto alla compensazione tra crediti e debiti.

Analogo procedimento sarà usato con gli eredi in caso di morte del dipendente.

Capo VII

Personale straordinario

Art. 40 (soppresso).

Art. 41.

Al personale straordinario si applicano le disposizioni previste per il personale non di ruolo dell'amministrazione regionale.

Il consiglio di amministrazione può stabilire appositi contratti tipo anche distintamente per qualifica, in armonia a quanto previsto per il personale similare dell'amministrazione regionale.

In nessun caso il trattamento di detto personale potrà essere più favorevole di quello riguardante il personale in organico.

Art. 42.

Il personale straordinario è assunto con contratto a termine esclusivamente per esigenze eccezionali di servizio per la durata non superiore a due anni compreso il periodo di prova non inferiore a tre mesi e non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli previsti nel contratto di assunzione.

L'assunzione è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente.

Art. 43.

Il contratto di impiego a tempo determinato s'intende risolto alla scadenza, senza obbligo di preavviso.

Art. 44.

All'atto della cessazione del contratto d'impiego per scadenza di termine dell'impiegato straordinario a contratto o per licenziamento dell'impiegato straordinario o per qualsiasi altra causa, viene corrisposta una indennità pari ad una mensilità dello stipendio quanti sono gli anni di servizio prestati.

Nel caso di inquadramento in ruolo le somme accantonate possono essere utilizzate per il riscatto del periodo di lavoro effettuato come straordinario agli effetti della pensione o liquidate alla cessazione del servizio.

Capo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 46.

Fino a quando non saranno stabilite le norme d'impiego dei contributi per il fondo indennità di buonuscita di cui all'art. 33, l'importo dei contributi stessi sarà accantonato unitamente agli interessi maturati.

Art. 47.

In sede di inquadramento, il personale avventizio e straordinario, in servizio alla data del 31 marzo 1968, viene assunto in ruolo con la stessa anzianità, nella medesima carriera di appartenenza e con le qualifiche previste dalla allegata tabella organica in relazione alle funzioni effettivamente esercitate alla data anzidetta.

Tali disposizioni si applicano anche al personale impiegatizio straordinario assunto entro il 31 dicembre 1969 purchè ritenuto meritevole a giudizio del consiglio di amministrazione e nell'ambito dei posti disponibili.

Art. 48 (di nuova istituzione).

Il personale ausiliario che alla data del 31 dicembre 1969 svolgeva, da almeno due anni, funzioni proprie della carriera esecutiva può essere inquadrato tra il relativo personale purchè ritenuto meritevole a giudizio del consiglio di amministrazione nell'ambito dei posti disponibili.

A detto personale il servizio di ruolo e non di ruolo precedentemente prestato presso l'istituto è valido, nella misura dei due terzi, ai soli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alla qualifica di primo archivista o equiparate.

Art. 49 (di nuova istituzione).

Con effetto dal 1° ottobre 1970 il personale operaio, in servizio presso l'istituto a tale data viene inquadrato nella tabella organica - Personale operaio - allegata al presente regolamento nella categoria attribuita a ciascuno dal consiglio di amministrazione in base alle mansioni effettivamente esercitate, prescindendo dal grado di istruzione e nei limiti previsti dalla tabella organica.

Tuttavia, il personale predetto, se in possesso del titolo di studio prescritto, può essere inquadrato con la qualifica iniziale, ove ritenuto meritevole a giudizio del consiglio di amministrazione previo esame-colloquio, tra il personale tecnico di concetto o esecutivo od ausiliario purchè svolga di fatto le rispettive mansioni nei limiti dei posti disponibili.

Il personale salariato inquadrato in ruolo a norma delle precedenti disposizioni è iscritto di diritto alla cassa pensioni per i dipendenti di enti locali. Lo stesso personale potrà chiedere alla detta cassa il riscatto del periodo di servizio prestato precedentemente all'immissione in ruolo presso l'istituto; se questo verrà concesso dalla C.P.D.E.L., gli interessati potranno utilizzare, inoltrando domanda di liquidazione al consiglio di amministrazione, al solo scopo del pagamento del contributo di riscatto, le quote dell'indennità di anzianità spettanti alla data del 30 settembre 1970.

TABELLA ORGANICA

	Ex coefficiente Iniziale	Ex coefficiente Finale
Personale impiegatizio:	—	—
direttore	500	900
Personale tecnico addetto alla sperimentazione:		
1 capo settore zootecnico	229	670
1 capo settore caseario	229	670
1 capo settore chimico	229	670
1 capo settore fecondazione artificiale	229	670
1 sperimentatore zootecnico (laureato)	229	500
1 sperimentatore caseario (laureato)	229	500
4 esperti periti agrari	202	402
2 esperti periti chimici	202	402
Personale tecnico aziendale:		
1 capo azienda dottore agronomo, coordinatore	229	670
1 capo azienda dottore agronomo	229	500
1 veterinario	229	500
2 esperti periti agrari	202	402
Personale amministrativo:		
1 segretario amministrativo (laureato)	229	670
1 ragioniere capo	202	402
1 ragioniere	202	325
1 segretario	202	325
Personale esecutivo:		
3 applicati	157	271
4 assistenti tecnici	157	271
4 preparatori di laboratorio	157	271
Personale ausiliario:		
2 uscieri autisti	142	180

	Ex coefficiente
Personale operaio:	—
7 operai di 1ª categoria	167
27 operai di 2ª categoria	157
54 operai di 3ª categoria	151
Ruolo ad esaurimento:	
10 operai di 3ª categoria	151
20 operai di 4ª categoria	148

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 11 dicembre 1970

GIAGU DE MARTINI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione sarda, addì 16 *gennaio* 1971 - *Registro n.* 1 *Atti di Governo, foglio n.* 1. — BURGHIGNOLI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E FORESTE 26 gennaio 1971, n. 7144.

Modifiche al regolamento organico del personale del comitato provinciale della caccia di Cagliari.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *dell'*8 *febbraio* 1971)

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il proprio decreto 8 maggio 1968, n. 6134, relativo al regolamento organico del personale del comitato provinciale della caccia di Cagliari;

Vista la legge 30 luglio 1970, n. 6 concernente il trattamento economico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale e norme integrative e modificative dello stato giuridico del personale stesso;

Ritenuto che il predetto regolamento debba essere modificato anche per relativo adeguamento alle nuove norme contenute nella sopracitata legge;

Visto il testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 9 del decreto 9 maggio 1968, n. 6134 è così modificato:

L'orario giornaliero di servizio del personale del ruolo di vigilanza è di 6 ore secondo i turni prestabiliti dal capo guardia.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano, il personale di cui al comma precedente è tenuto a prestare la propria opera anche fuori dei turni assegnati con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che non può coincidere con la domenica e di godere delle altre ricorrenze festive previste dalla legge 29 maggio 1949, n. 260.

Quando per esigenze di servizio l'impiegato debba prestare la sua opera in un giorno riconosciuto festivo egli ha diritto ad astenersi dal lavoro in un giorno feriale della settimana successiva stabilito dal presidente del comitato.

Art. 2.

L'art. 19 del decreto 9 maggio 1968, n. 6134 è così modificato:

Con apposita deliberazione il comitato di anno in anno delibera l'assegnazione o sostituzione di indumenti ed oggetti di cui deve essere dotato il personale di vigilanza in relazione al servizio.

La dotazione minima da assegnare è la seguente:

a) una divisa estiva, una invernale con doppio pantalone ogni due anni;

b) due camicie, una cravatta, un paio di scarponi e due paia di calze ogni anno;

c) un giacchettone in pelle ed un cinturone in pelle ogni tre anni.

Gli indumenti ed oggetti in dotazione dovranno essere usati esclusivamente in servizio e mantenuti in ordine ed in buone condizioni e restituiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di smarrimenti, danneggiamenti o mancata consegna, il costo sarà addebitato al consegnatario.

Art. 3.

L'art. 20 del decreto 9 maggio 1968, n. 6134 è sostituito dal seguente:

Ai dipendenti del comitato della caccia è attribuito, a parità di coefficiente, lo stesso trattamento economico spettante ai dipendenti dell'amministrazione regionale.

Le indennità previste all'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1969, n. 18, vengono attribuite ai guardiacaccia, di cui alla tabella organica allegata, nelle seguenti misure:

1) capo guardiacaccia e vice capo guardiacaccia L. 750 giornaliere;

2) guardiacaccia scelto, guardiacaccia e guardiacaccia aggiunto L. 700 giornaliere.

Al personale di ruolo di vigilanza spetta una indennità mensile a titolo di compenso forfettario per lavoro straordinario pari a 40 ore. In caso di pernottamento effettuato in località prive di alloggi messi a disposizione dal comitato spetta inoltre una indennità di L. 3000 a pernottamento.

Questi compensi escludono ogni altra indennità.

Spettano al comitato le spese del rinnovo annuale dei decreti di guardia giurata, del porto d'armi, della pistola di dotazione, della speciale licenza del fucile per agenti di vigilanza.

TABELLA ORGANICA

Ruolo amministrativo

Carriera di concetto:

ex coeff. 500 segretario capo
» » 402 segretario principale
» » 325 primo segretario

Posti in organico 1 (uno)

» » 271 segretario
» » 229 segretario aggiunto
» » 202 vice segretario

Carriera esecutiva:

ex coeff. 325 archivista superiore
» » 271 archivista capo
» » 229 primo archivista

Posti in organico 3 (tre)

» » 202 archivista
» » 180 applicato
» » 157 applicato aggiunto

Ruolo tecnico

Carriera di concetto:

ex coeff. 500 esperto capo
» » 402 esperto principale
» » 325 primo esperto

Posti in organico 1 (uno)

» » 271 esperto
» » 229 esperto aggiunto
» » 202 vice esperto

Ruolo di vigilanza

Carriera esecutiva:

ex coeff. 325
» » 271 capo guardiacaccia

Posti in organico 1 (uno)

» » 229
» » 229
» » 202 vice capo guardiacaccia

Posti in organico 2 (due)

» » 202 guardiacaccia scelto
» » 180 guardiacaccia

Posti in organico 42 (quarantadue)

ex coeff. 157 guardiacaccia aggiunto

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 26 gennaio 1971

PISANO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E FORESTE 26 gennaio 1971, n. **7145.**

Modifiche al regolamento organico del personale del comitato provinciale della caccia di Sassari.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *dell'*8 *febbraio* 1971)

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il proprio decreto 9 maggio 1968, n. 6132, relativo al regolamento organico del personale del comitato provinciale della caccia di Sassari;

Vista la legge 30 luglio 1970, n. 6, concernente il trattamento economico del personale dipendente dell'amministrazione regionale e norme integrative e modificative dello stato giuridico del personale stesso;

Ritenuto che il predetto regolamento debba essere modificato anche per il relativo adeguamento alle nuove norme contenute nella sopracitata legge;

Visto il testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 9 del decreto 9 maggio 1968, n. 6132, è così modificato:

L'orario giornaliero di servizio del personale del ruolo di vigilanza è di 6 ore secondo i turni prestabiliti dal capo guardia.

Quando le esigenze del servizio lo richiedono il personale di cui al comma precedente è tenuto a prestare la propria opera anche fuori dei turni assegnati con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che non può coincidere con la domenica e di godere delle altre ricorrenze festive previste dalla legge 29 maggio 1949, n. 260.

Quando per esigenze di servizio l'impiegato debba prestare la sua opera in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto ad astenersi dal lavoro in un giorno feriale della settimana successiva, stabilito dal presidente del comitato.

Art. 2.

L'art 19 del decreto 9 maggio 1968, n. 6132, è così modificato:

Con apposita deliberazione il comitato, di anno in anno, delibera l'assegnazione o sostituzione di indumenti ed oggetti di cui deve essere dotato il personale di vigilanza in relazione al servizio. La dotazione minima da assegnare è la seguente:

a) una divisa estiva, una invernale con doppio pantalone ogni due anni;

b) due camicie, una cravatta, un paio di scarponi e due paia di calze ogni anno;

c) un giacchettone in pelle ed un cinturone in pelle ogni tre anni.

Gli indumenti ed oggetti in dotazione dovranno essere usati esclusivamente in servizio e mantenuti in ordine e in buone condizioni e restituiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di smarrimenti, danneggiamenti o mancata consegna, il costo sarà addebitato al consegnatario.

Art. 3.

L'art. 20 del decreto 9 maggio 1968, n. 6132, è sostituito dal seguente:

Ai dipendenti del comitato della caccia è attribuito, a parità di coefficiente, lo stesso trattamento economico spettante ai dipendenti dell'amministrazione regionale.

Le indennità previste dall'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1969, n. 18, vengono attribuite ai guardiacaccia nelle seguenti misure:

1) capo guardiacaccia e vice capo guardiacaccia L. 750 giornaliere;

2) guardiacaccia scelto, guardiacaccia e guardiacaccia aggiunto L. 700 giornaliere.

Al personale del ruolo di vigilanza spetta una indennità mensile a titolo di compenso forfettario per lavoro straordinario pari a 40 ore. In caso di pernottamento effettuato in località prive di alloggi messi a disposizione del comitato, spetta inoltre una indennità di L. 3000 a pernottamento.

Questi compensi escludono ogni altra indennità.

Spettano al comitato le spese, per il rinnovo annuale dei decreti di guardia giurata, del porto d'armi, della pistola in dotazione, della speciale licenza del fucile per agenti di vigilanza.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 26 gennaio 1971

PISANO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E FORESTE 26 gennaio 1971, n. **7146.**

Modifiche al regolamento organico del personale del comitato provinciale della caccia di Nuoro.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *dell'8 febbraio* 1971)

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il proprio decreto 9 maggio 1968, n. 6133, relativo al regolamento organico del personale del comitato provinciale della caccia di Nuoro;

Vista la legge 30 luglio 1970, n. 6, concernente il trattamento economico del personale dipendente dall'amministrazione regionale e norme integrative e modificative dello stato giuridico del personale stesso;

Ritenuto che il predetto regolamento debba essere modificato anche per il relativo adeguamento alle nuove norme contenute nella sopracitata legge;

Visto il testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 9 del decreto 9 maggio 1968, n. 6133, è così modificato:

L'orario giornaliero di servizio del personale del ruolo di vigilanza è di 6 ore secondo i turni prestabiliti dal capo guardia.

Quando le esigenze del servizio lo richiedono il personale di cui al comma precedente è tenuto a prestare la propria opera anche fuori dei turni assegnati con diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.

Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che non può coincidere con la domenica e di godere delle altre ricorrenze festive previste dalla legge 29 maggio 1949, n. 260.

Quando per esigenze di servizio l'impiegato debba prestare la sua opera in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto ad astenersi dal lavoro in un giorno feriale della settimana successiva, stabilito dal presidente del comitato.

Art. 2.

L'art. 19 del decreto 9 maggio 1968, n. 6133, è così modificato:

Con apposita deliberazione il comitato, di anno in anno, delibera l'assegnazione o sostituzione di indumenti ed oggetti di cui deve essere dotato il personale di vigilanza in relazione al servizio. La dotazione minima da assegnare è la seguente:

a) una divisa estiva, una invernale con doppio pantalone ogni due anni;

b) due camicie, una cravatta, un paio di scarponi e due paia di calze ogni anno;

c) un giacchettone in pelle ed un cinturone in pelle ogni tre anni.

Gli indumenti ed oggetti in dotazione dovranno essere usati esclusivamente in servizio e mantenuti in ordine e in buone condizioni e restituiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di smarrimenti, danneggiamenti o mancata consegna, il costo sarà addebitato al consegnatario.

Art. 3.

L'art. 20 del decreto 9 maggio 1968, n. 6133, è sostituito dal seguente:

Ai dipendenti del comitato della caccia è attribuito, a parità di coefficiente, lo stesso trattamento economico spettante ai dipendenti dell'amministrazione regionale.

Le indennità previste dall'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1969, n. 18, vengono attribuite ai guardiacaccia nelle seguenti misure:

1) capo guardiacaccia e vice capo guardiacaccia L. 750 giornaliere;

2) guardiacaccia scelto, guardiacaccia e guardiacaccia aggiunto L. 700 giornaliere.

Al personale del ruolo di vigilanza spetta una indennità mensile a titolo di compenso forfettario per lavoro straordinario pari a 40 ore. In caso di pernottamento effettuato in località prive di alloggi messi a disposizione del comitato, spetta inoltre una indennità di L. 3000 a pernottamento.

Questi compensi escludono ogni altra indennità.

Spettano al comitato le spese, per il rinnovo annuale dei decreti di guardia giurata, del porto d'armi, della pistola in dotazione, della speciale licenza del fucile per agenti di vigilanza.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 26 gennaio 1971

PISANO

(2228)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.